

Condizioni di Assicurazione

Mediolanum Intelligent Life Plan

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked a vita intera
(Ramo Assicurativo III)

Edizione 13/06/2025

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.

È un prodotto di

mediolanum
VITA

Per facilitare la lettura delle presenti Condizioni di Assicurazione abbiamo inserito dei box di consultazione che vogliono essere un aiuto per rispondere a dubbi o domande e sono identificati dalla scritta  Facciamo un esempio.

È importante prestare attenzione ai termini in **grassetto** che richiamano informazioni di importanza rilevante e a quelli in *Corsivo* che identificano le definizioni richiamate nel Glossario. Se si sta leggendo il documento in formato elettronico PDF, i termini in *Corsivo* sono dei link che rimandano sia alle definizioni nel Glossario sia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione.

Le ricordiamo, infine, che accedendo all'area riservata del sito internet www.mediolanumvita.it può consultare e gestire telematicamente la sua posizione assicurativa (c.d. Home Insurance), oppure può sempre contattare il suo Family Banker di Banca Mediolanum.

INDICE

	GLOSSARIO.....	3 di 24
	QUALI SONO LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E LE OPZIONI CONTRATTUALI?.....	6 di 24
	Art. 1 Oggetto del Contratto	6 di 24
	Art. 2 Assicurato	6 di 24
	Art. 3 Prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato	6 di 24
	Art. 4 I Fondi collegati al Contratto	7 di 24
	Art. 5 Investimento del premio e attribuzione delle quote dei Fondi	8 di 24
	Art. 6 Opzioni contrattuali.....	8 di 24
	Art. 6.1 Modifica delle modalità d'investimento (c.d. Switch).....	8 di 24
	Art. 6.2 Riscatto totale.....	8 di 24
	Art. 6.3 Riscatto parziale	9 di 24
	Art. 6.4 Opzione di conversione in rendita del valore di riscatto	9 di 24
	Art. 6.5 Programma Intelligent Investment Strategy	10 di 24
	CHE COSA NON È ASSICURATO?	13 di 24
	Art. 7 Rischi esclusi.....	13 di 24
	CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	13 di 24
	Art. 8 Limitazioni	13 di 24
	CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	13 di 24
	Art. 9 Dichiarazioni inesatte e reticenti	13 di 24
	Art. 10 Documentazione richiesta per i pagamenti	13 di 24
	Art. 11 Pagamenti da parte della Compagnia	14 di 24
	QUANTO E COME DEVO PAGARE?	14 di 24
	Art. 12 Pagamento del premio.....	14 di 24
	Art. 13 Indicizzazione dei premi	17 di 24
	QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	17 di 24
	Art. 14 Conclusione del Contratto	17 di 24
	Art. 15 Decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa	17 di 24
	Art. 16 Durata del Contratto.....	18 di 24
	COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?	18 di 24
	Art. 17 Diritto di Recesso	18 di 24
	QUALI SONO I COSTI?	18 di 24
	Art. 18 Costi e oneri collegati al Contratto	18 di 24
	ALTRE DISPOSIZIONI	21 di 24

Art. 19 Beneficiari.....	21 di 24
Art. 20 Modalità e termini di ricezione delle disposizioni	22 di 24
Art. 21 Pegno.....	22 di 24
Art. 22 Prestiti	22 di 24
Art. 23 Modifiche del Contratto	22 di 24
Art. 24 Prescrizione.....	23 di 24
Art. 25 Legge applicabile al Contratto e foro competente	23 di 24
Art. 26 Regime fiscale	23 di 24
Art. 27 Home Insurance	24 di 24
Art. 28 Modalità di comunicazione	24 di 24

ALLEGATI ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Allegato 1 – Criteri di determinazione della decorrenza del Contratto e di valorizzazione delle quote dei Fondi.....	1 di 1
Allegato 2 - REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO EASY FUND	1 di 5
Allegato 3 – REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI	1 di 5
Allegato 4 - REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CONSERVATIVE BOND FUND.....	1 di 6

GLOSSARIO

Riportiamo le definizioni dei termini utilizzati e che ritrova scritti in *Corsivo* in queste Condizioni di Assicurazione. Tutte s'intendono sia al singolare sia al plurale.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Assicurato Reversionario

Persona fisica a cui deve essere pagata la rendita reversibile in caso di sua sopravvivenza all'Assicurato.

Benchmark

Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata nel Contratto dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Commissione di gestione

Compenso pagato alla Compagnia mediante addebito diretto sul patrimonio del Fondo Interno/OICR ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. È calcolata quotidianamente sul patrimonio netto del Fondo Interno/OICR e prelevata ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, è espressa su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance)

Commissioni riconosciute al gestore dell'OICR per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota dell'OICR in un determinato intervallo temporale. Negli OICR con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento dell'OICR e quello del benchmark.

Commissioni di sottoscrizione

Parte del premio versato dal Contraente destinati a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.

Compagnia (o Impresa di assicurazione)

Mediolanum Vita S.p.A.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il Contratto e contengono i diritti e doveri delle parti.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked

Il Contratto di assicurazione in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in uno o più Fondi Interni detenuti dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR.

Controvalore delle quote

L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al Contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.

Costo di switch

Costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le quote detenute in base al Contratto ad altro fondo secondo quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione.

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP (DIP Aggiuntivo IBIP)

Documento informativo precontrattuale, redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, in cui sono fornite informazioni sul prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dal Contraente. È consegnato al Contraente prima della sottoscrizione, unitamente al Key Information Document (KID).

Exchange Traded Funds (c.d. ETF)

Tipologia di fondo comune di investimento o Sicav, le cui quote/azioni sono negoziate in borsa, caratterizzato da una tipologia di gestione passiva tesa a replicare l'indice al quale si riferisce.

Fondo Interno

Portafoglio di attivi di proprietà della Compagnia, segregato dal resto del patrimonio della stessa, le cui caratteristiche e politica di investimento sono tratteggiate in un apposito regolamento di gestione. La gestione del Fondo Interno può essere svolta direttamente dalla Compagnia ovvero da un diverso soggetto abilitato dalla stessa designato. Il Fondo Interno costituisce, all'interno del patrimonio della Compagnia, un patrimonio separato, destinato unicamente al soddisfacimento dei crediti derivanti dai contratti assicurativi collegati al Fondo Interno.

Giorno di riferimento

È il giorno in cui Mediolanum Vita ha acquisito sia la disponibilità del premio presso la propria sede che la conoscenza della relativa causale.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto dal 1° gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Key Information Document (KID)

Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Modulo di proposta

Modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

OICR

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio che identificano i fondi comuni di investimento e le SICAV.

Premio Aggiuntivo

Importo che il Contraente ha facoltà di versare nel corso della durata contrattuale.

Premio Unico

Premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione alla Compagnia.

Premio versato

Importo versato dal Contraente alla Compagnia per l'acquisto del prodotto di investimento assicurativo. Il versamento può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti importi minimi di versamento. Inoltre, al Contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Premi periodici

Premi che il Contraente si impegna a versare alla Compagnia su base periodica per un numero di periodi definito dal Contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l'importo del premio periodico sia stabilito dal Contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di Assicurazione, esso è anche detto premio ricorrente.

Prestazione assicurativa

Somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia riconosce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prodotto d'investimento assicurativo (IBIP)

Contratto di assicurazione sulla vita che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Quote

Unità di misura di un Fondo Interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno/OICR. Quando si sottoscrive un Fondo Interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento del Fondo Interno

Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'Investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e l'eventuale benchmark di riferimento.

Spese di emissione

Spese fisse (ad es. spese di bollo) che la Compagnia sostiene per l'emissione del prodotto di investimento assicurativo.

Switch

Operazione con la quale il Contraente richiede il disinvestimento, anche parziale, ed il contestuale reinvestimento delle quote acquisite dal Contratto in un altro fondo tra quelli in cui il Contratto consente di investire.

US Person

Tutte le persone considerate fiscalmente residenti negli Stati Uniti d'America, secondo quanto previsto dalla legislazione statunitense. A questa categoria pertanto appartengono, in linea di principio le persone fisiche che:

- abbiano la cittadinanza statunitense. In base alla normativa interna degli Stati Uniti, la nascita nel territorio statunitense è condizione sufficiente per l'acquisizione della cittadinanza statunitense (principio dello "ius soli"). In proposito, il principio della tassazione connesso alla cittadinanza statunitense non trova deroghe nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi stipulate dagli Stati Uniti;
- abbiano ottenuto dall'Immigration and Naturalization Service (Ente per l'Immigrazione statunitense) la Alien Registration Card (c.d. "green card");
- abbiano soggiornato negli Stati Uniti per 31 giorni nell'anno di riferimento e 183 giorni nell'anno di riferimento e nei due anni precedenti ("substantial presence test").

Valore della quota

Il valore unitario della quota di un Fondo, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo (NAV) per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.



QUALI SONO LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E LE OPZIONI CONTRATTUALI?

Art. 1 Oggetto del Contratto

Mediolanum Intelligent Life Plan (il "Contratto") è un *Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked "a vita intera"* in base al quale Mediolanum Vita S.p.A. (la *Compagnia*) si impegna, in caso di decesso dell'*Assicurato*, a corrispondere ai Beneficiari designati o agli aventi diritto un capitale determinato secondo quanto previsto al successivo *art. 3*.

Il *Contraente* ha comunque la facoltà di risolvere totalmente o parzialmente il Contratto, riscuotendo il corrispondente valore di riscatto, secondo i termini descritti nei successivi artt. 6.2 e 6.3.

L'entità delle somme dovute dalla *Compagnia* è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le *Quote* sono rappresentazione. Fatte salve le modalità ed i criteri di determinazione della prestazione in caso di decesso, di cui al successivo *art. 3*, la **prestazione di Mediolanum Vita è correlata al valore delle quote di Fondi Interni e/o OICR (di seguito, congiuntamente, i "Fondi"), selezionati dal cliente tra quelli tempo per tempo resi disponibili dalla Compagnia, in cui vengono investiti i Premi versati dal Contraente e potrebbe quindi essere inferiore a questi ultimi.**

Mediolanum Intelligent Life Plan potrà essere sottoscritto dal *Contraente* che, per tutta la durata del Contratto, abbia residenza anagrafica nel territorio dello Stato italiano o nella Repubblica di San Marino e non sia una c.d. "US Person". Prima della sottoscrizione, il *Contraente* è tenuto a dichiarare in forma scritta di essere in possesso di entrambi i requisiti e successivamente è tenuto a comunicare il prima possibile alla *Compagnia* l'eventuale variazione degli stessi. In tal caso la *Compagnia* non accetterà ulteriori versamenti di premio, anche programmati, e si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il Contratto.

Art. 2 Assicurato

L'*Assicurato* non potrà avere, al momento della sottoscrizione del Contratto, un'età anagrafica superiore a 85 anni (ossia non deve aver compiuto 86 anni). Per i contratti a *Premi periodici*, l'età anagrafica dell'*Assicurato* al termine del Piano dei Premi Programmati (in breve "PPP"), anche a seguito di ampliamento dello stesso, non potrà essere superiore a 85 anni (ossia non deve aver compiuto 86 anni).

Mediolanum Vita S.p.A., a fronte di specifica richiesta del *Contraente*, si riserva di accettare sottoscrizioni in deroga ai limiti sopraindicati: tale accettazione potrà essere subordinata dalla *Compagnia* alla presentazione di idonea documentazione relativa allo stato di salute dell'*Assicurato*.



Facciamo un esempio

Posso sottoscrivere il Contratto se alla data di sottoscrizione l'Assicurato ha 85 anni e 364 giorni?

Sì, in quanto l'Assicurato non ha ancora compiuto 86 anni.

Data di sottoscrizione: 01/07/2021

Data di nascita dell'Assicurato: 02/07/1935

Età anagrafica dell'Assicurato = 85 anni e 364 giorni

Posso sottoscrivere il Contratto se alla data di sottoscrizione l'Assicurato ha compiuto 86 anni?

No, in quanto l'Assicurato ha un'età superiore a 85 anni e 364 giorni.

Data di sottoscrizione: 01/07/2021

Data di nascita dell'Assicurato: 01/07/1935

Età anagrafica dell'Assicurato = 86 anni

Art. 3 Prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato

Il decesso dell'*Assicurato* è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'*Assicurato* stesso.

In caso di decesso dell'*Assicurato*, la *Compagnia* corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, secondo le modalità previste all'*art. 11*, un capitale pari:

- se alla data di sottoscrizione l'*Assicurato* ha un'età anagrafica non superiore ai 75 anni (ossia non deve aver compiuto 76 anni): al 101% del maggiore tra il totale dei premi lordi versati alla data di denuncia del sinistro e il controvalore complessivo delle quote del/i Fondo/i riferite al Contratto. **In presenza di riscatti parziali il totale dei premi lordi**

versati è ridotto, ai fini del calcolo di cui sopra, in percentuale in base all'incidenza dell'importo del riscatto parziale rispetto al controvalore complessivo delle quote alla data del riscatto; ovvero

- se alla data di sottoscrizione l'Assicurato ha un'età anagrafica superiore ai 75 anni (ossia deve aver compiuto 76 anni): al 101% del controvalore complessivo delle quote del/i Fondo/i riferite al Contratto.

Il controvalore è calcolato in base al valore delle quote del/i Fondo/i collegato/i al Contratto secondo i criteri di valorizzazione indicati nell'Allegato alle presenti *Condizioni di Assicurazione*.



Facciamo un esempio

Se il Contratto è stato sottoscritto in data 01/07/2021 e l'Assicurato è nato il 02/07/1945, in caso di suo decesso, la Compagnia quale prestazione corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto?

La Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto il 101% del maggiore tra il totale dei premi lordi versati alla data di denuncia del sinistro e il controvalore complessivo delle quote del/i Fondo/i riferite al Contratto, in quanto l'Assicurato alla data di sottoscrizione del Contratto non aveva ancora compiuto 76 anni.

Data sottoscrizione del Contratto: 01/07/2021

Data di nascita dell'Assicurato: 02/07/1945

Età anagrafica dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del Contratto: 75 anni e 364 giorni

Se il Contratto è stato sottoscritto in data 01/07/2021 e l'Assicurato è nato il 01/07/1945, in caso di suo decesso, la Compagnia quale prestazione corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto?

La Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto il 101% del controvalore complessivo delle quote del/i Fondo/i riferite al Contratto, in quanto l'Assicurato alla data di sottoscrizione del Contratto aveva compiuto 76 anni.

Data sottoscrizione del Contratto: 01/07/2021

Data di nascita dell'Assicurato: 01/07/1945

Età anagrafica dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del Contratto: 76 anni

Se chiedo un riscatto parziale come viene ridotto il totale dei premi lordi versati e qual è la sua incidenza sulla prestazione in caso di sinistro?

Totale premi lordi versati alla data di richiesta del riscatto: euro 100.000

Controvalore complessivo delle quote alla data del riscatto: euro 150.000

Importo lordo di riscatto parziale: euro 75.000

Incidenza percentuale del riscatto parziale rispetto al controvalore: 50%

Totale premi lordi versati al netto del riscatto $100.000 - (100.000 \times 50\%) =$ euro 50.000 (valore da considerare ai fini del calcolo della prestazione in caso di Sinistro)

In considerazione della correlazione esistente tra la prestazione e il valore delle quote dei Fondi in cui vengono investiti i Premi versati dal *Contraente*, l'importo liquidabile ai Beneficiari designati o agli aventi diritto potrebbe essere inferiore ai Premi versati.

Art. 4 I Fondi collegati al Contratto

Alla data di redazione delle presenti *Condizioni di Assicurazione*, possono essere collegati a questo Contratto i seguenti Fondi Interni:

- a) Global Perspective;
- b) Global Discovery;
- c) Global Thematic Focus;
- d) Conservative Bond Fund.

Il *Contraente* può altresì scegliere di investire l'intero premio o parte di esso nel *Fondo Interno Easy Fund* abbinabile esclusivamente al Programma "Intelligent Investment Strategy", in breve anche "Programma IIS", per le cui caratteristiche di dettaglio e le condizioni di adesione si rinvia al successivo *art. 6.5*.

Le caratteristiche e le informazioni dei Fondi Interni sono presenti nei relativi Regolamenti nonché nell'ambito del Key Information Document ("*KID*") in cui sono indicati anche i rischi a cui il Contratto è esposto; la versione aggiornata dei

predetti documenti è disponibile sul sito internet della *Compagnia* per tutta la durata della commercializzazione di Mediolanum Intelligent Life Plan.

Nel corso della durata del Contratto la *Compagnia* potrà rendere disponibili ulteriori Fondi Interni e/o Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (c.d. *OICR*), dandone comunicazione al *Contraente* in conformità alle disposizioni normative vigenti. Su tali nuovi Fondi, il *Contraente* avrà la facoltà di riallocare parzialmente o totalmente la propria posizione con le modalità operative di cui al successivo *art. 6.1*. In ogni caso i Fondi tempo per tempo collegabili al Contratto, sono riportati nei relativi Documenti contenenti le informazioni chiave (Key Information Document - *KID*).

Art. 5 Investimento del premio e attribuzione delle quote dei Fondi

I premi versati dal *Contraente*, al netto dei costi di cui all'*art. 18*, vengono utilizzati per acquistare *Quote* di uno o più Fondi con le modalità previste dal *Contraente* stesso. Mediolanum Vita S.p.A. provvede ad assegnare ad ogni *Contraente* le *Quote* di uno o più Fondi, dividendo l'importo netto del premio, come sopra definito, per il *Valore della quota* come determinato in base ai criteri di valorizzazione indicati nell'Allegato alle presenti Condizioni.

Art. 6 Opzioni contrattuali

Art. 6.1 Modifica delle modalità d'investimento (c.d. Switch)

Il *Contraente*, in ogni momento, ha la facoltà di modificare la ripartizione dell'investimento tra i Fondi del capitale maturato, mediante operazioni di *Switch* tra i Fondi. In particolare, ciascuna operazione di *Switch* potrà essere eseguita qualora tutte le seguenti condizioni risultino rispettate:

- l'importo oggetto di conversione (*Switch*) sia complessivamente almeno pari a € 500;
- l'importo minimo da investire nei Fondi nei quali risulti già investita una parte del capitale al momento dell'operazione sia almeno pari a € 500 ovvero almeno pari a € 2.500, in caso di selezione di un Fondo non valorizzato al momento dell'operazione;
- il valore residuo delle quote detenute in ciascun Fondo oggetto di conversione, dopo l'operazione, sia almeno pari a € 1.000, salvo l'ipotesi in cui sia attivo sui medesimi Fondi un Pic Programmato; il *Contraente*, in alternativa, potrà richiedere il disinvestimento di tutte le *Quote* detenute in tali Fondi.

La richiesta deve essere inviata alla *Compagnia* e potrà essere effettuata tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla stessa; in alternativa la richiesta potrà essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Soggetto Distributore. Il disinvestimento totale o parziale ed il successivo reinvestimento dell'importo del capitale maturato fino al momento della richiesta, sarà determinato in base al valore delle quote dei Fondi secondo i criteri di valorizzazione indicati nell'Allegato alle presenti Condizioni.

L'eventuale Pic Programmato rimarrà in essere sul/i Fondo/i originariamente selezionato/i.

Per i contratti con un Piano dei Premi Programmati (in breve "PPP") in corso, le operazioni di *Switch* non comportano l'automatica modifica della ripartizione dei Premi successivi, per la quale il *Contraente* ha comunque la facoltà di inviare apposita richiesta alla *Compagnia*, compilando il modulo predisposto dalla stessa.

Il *Contraente* non può effettuare operazioni di *Switch* da o a favore del Fondo Interno Easy Fund abbinato al Programma IIS, per le cui caratteristiche di dettaglio e le condizioni di adesione si rinvia al successivo *art. 6.5*.

Per ogni istruzione di modifica della composizione dell'investimento del capitale maturato, con l'eccezione della prima istruzione impartita dal *Contraente* ogni anno solare, Mediolanum Vita S.p.A. applicherà un *Costo di switch* come descritto all'*art. 18* delle presenti Condizioni, a titolo di rimborso spese.

Art. 6.2 Riscatto totale

Il *Contraente*, trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, ha la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto riscuotendo il valore di riscatto. L'esercizio del diritto di riscatto richiede che il *Contraente* invii apposita richiesta a Mediolanum Vita S.p.A., anche compilando il modulo predisposto dalla stessa. La risoluzione del Contratto ha effetto dalla data di ricezione della richiesta di riscatto completa di tutti i documenti di cui all'*art. 10* presso la sede di Mediolanum Vita S.p.A. L'esercizio del diritto di riscatto fa decadere il diritto di ricevere la prestazione caso morte e comporta l'estinzione del Contratto, dalla data di effetto del riscatto stesso sopra indicato, con il disinvestimento totale delle *Quote* del/i Fondo/i abbinati al Contratto. Il valore di riscatto delle *Quote* disinvestite è calcolato in base al valore delle stesse come definito nell'Allegato alle presenti Condizioni.

Il pagamento del valore di riscatto verrà effettuato a favore del *Contraente* entro 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione, e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti a tale data con le modalità descritte

anche nel *DIP Aggiuntivo IBIP* tempo per tempo vigente. Nel caso di designazione irrevocabile del *Beneficiario* (Art. 1921 del Codice Civile) occorrerà da parte di quest'ultimo un consenso scritto alla richiesta di riscatto del *Contraente*. L'efficacia dell'operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di riscatto.

Art. 6.3 Riscatto parziale

Il *Contraente*, trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, può esercitare il diritto di riscatto parziale inviando apposita richiesta a Mediolanum Vita S.p.A., anche compilando il modulo predisposto dalla stessa, indicando i Fondi da disinvestire ed i relativi importi. La liquidazione di una parte del capitale maturato potrà essere richiesta solo per un importo minimo di € 2.500, a condizione che il controvalore residuo delle quote di ciascun Fondo indicato, successivamente all'operazione, non sia inferiore a € 2.500, salvo l'ipotesi in cui sui medesimi Fondi sia attivo un Pic Programmato. Il *Contraente* in alternativa è libero di richiedere il disinvestimento totale del Fondo prescelto. La *Compagnia*, ricevuta la richiesta di riscatto completa di tutti i documenti di cui all'*art. 10* delle presenti Condizioni, disinvestirà dal/i Fondo/i indicato/i un numero di *Quote* corrispondente all'importo richiesto, sulla base del valore delle quote del/i Fondo/i come definito nell'Allegato alle presenti *Condizioni di Assicurazione*.

Le operazioni di riscatto parziale saranno eseguite a condizione che il capitale residuo complessivo sul Contratto sia almeno pari a € 5.000.

Qualora le disposizioni impartite dal *Contraente* non rispettino le predette condizioni, la *Compagnia* ne sospenderà l'esecuzione e ne darà comunicazione al *Contraente* il quale avrà facoltà di:

- (i) impartire nuove disposizioni conformi alle predette condizioni;
- (ii) richiedere il riscatto totale del Contratto ai sensi del precedente *art. 6.2*.

Il pagamento del valore di riscatto verrà effettuato a favore del *Contraente* entro 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione, e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti a tale data con le modalità descritte anche nel *DIP Aggiuntivo IBIP* tempo per tempo vigente. Nel caso di designazione irrevocabile del *Beneficiario* (Art. 1921 del Codice Civile) occorrerà da parte di quest'ultimo un consenso scritto alla richiesta di riscatto del *Contraente*. In caso di disinvestimento totale di uno o più Fondi, il Pic Programmato o il Piano dei Premi Programmati eventualmente in essere sul Contratto rimarranno attivi sui predetti Fondi. Qualora il riscatto determini il disinvestimento totale del *Fondo Interno Easy Fund* che alimenta il Programma IIS, quest'ultimo si considera automaticamente revocato, mentre nel caso in cui il riscatto determini il disinvestimento parziale del *Fondo Interno Easy Fund*, la conversione programmata rimarrà invariata ma l'operazione di riscatto potrebbe comportare una variazione della durata del Programma stesso.

L'efficacia dell'operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di riscatto.

In ogni caso, l'esercizio del diritto di riscatto riduce la prestazione caso morte.

Art. 6.4 Opzione di conversione in rendita del valore di riscatto

Trascorsi 10 anni dalla decorrenza del Contratto, il *Contraente* avrà la facoltà di richiedere, in caso di riscatto totale o parziale della polizza, la conversione del valore di riscatto o di una parte di esso in una rendita annua rivalutabile che sarà corrisposta a favore di uno o più beneficiari specificatamente designati dal *Contraente* al momento dell'esercizio dell'opzione entro i limiti previsti dal successivo *art. 19*, e potrà assumere una delle forme di seguito indicate:

- a) rendita "vitalizia" che verrà corrisposta finché l'*Assicurato* è in vita. L'eventuale decesso dell'*Assicurato* nel periodo di erogazione della rendita determina l'interruzione dei pagamenti e la conseguente estinzione del Contratto con la liquidazione della prestazione caso morte, se dovuta;
- b) rendita "reversibile" che verrà corrisposta finché siano in vita l'*Assicurato* e l'*Assicurato Reversionario*, designato al momento dell'esercizio dell'opzione. Nel caso in cui l'*Assicurato Reversionario* dovesse sopravvivere all'*Assicurato*, la rendita gli sarà erogata nella percentuale di reversibilità indicata al momento dell'esercizio dell'opzione dal *Contraente* tra quelle messe a disposizione della *Compagnia*, finché lo stesso *Assicurato Reversionario* sarà in vita;

- c) rendita “certa” pagabile per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino a che l’Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell’Assicurato nei primi 5 o 10 anni dell’esercizio dell’opzione, la stessa sarà corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

Il Contraente potrà altresì richiedere il pagamento di una parte del valore di riscatto in forma capitale e la restante parte in rendita in una delle forme sopra indicate.

Le prestazioni verranno rivalutate annualmente in base al rendimento conseguito nell’esercizio precedente (1° gennaio - 31 dicembre) dalla gestione separata MEDINVEST, che viene comunicato dalla Compagnia entro il 28 febbraio di ogni anno. Il “rendimento attribuito” è pari al minore tra il rendimento realizzato dalla gestione separata MEDINVEST moltiplicato per l’aliquota di retrocessione dell’80% e il rendimento realizzato dalla gestione separata MEDINVEST diminuito di 1,2 punti percentuali. La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa. Le rivalutazioni così determinate, una volta dichiarate ed attribuite annualmente alla prestazione, restano definitivamente acquisite dall’avente diritto (consolidamento annuale).

L’opzione di conversione in rendita potrà essere esercitata a condizione che:

- l’Assicurato e l’eventuale Assicurato Reversionario abbiano al momento della richiesta di conversione un’età compresa tra i 55 anni compiuti e gli 85 anni non compiuti;
- l’importo annuo della rendita per ciascun beneficiario sia almeno pari a € 2.000. Qualora non fosse soddisfatto tale ultimo requisito, la Compagnia liquiderà il valore di riscatto in forma capitale.

L’esercizio dell’opzione di conversione in rendita deve essere notificato per iscritto alla Compagnia, utilizzando anche il modulo di adesione che sarà da quest’ultima reso disponibile al Contraente. La conversione in rendita sarà consentita nei limiti di importo in ingresso previsti dalla gestione separata MEDINVEST al momento della richiesta di conversione. In base alla rateazione prescelta dal Contraente la rendita sarà corrisposta in via posticipata in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.

Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato ed in vigore alla data in cui la Compagnia riceve l’apposita richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell’età dell’Assicurato.

L’importo convertito in rendita non potrà formare oggetto di riscatto nel corso del periodo di erogazione della rendita stessa. In caso di riscatto totale del Contratto, durante il periodo di erogazione della rendita, non sarà comunque consentito effettuare ulteriori versamenti di premio, né disporre operazioni sul Contratto (es. Switch).

Ai fini dell’esercizio dell’opzione di conversione in rendita, la Compagnia fornirà al Contraente le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo applicabile.

Art. 6.5 Programma Intelligent Investment Strategy

Il Contratto prevede per il Contraente la facoltà di aderire al Programma “Intelligent Investment Strategy” (in breve “Programma IIS”) per la cui attivazione è necessario selezionare il Fondo Interno di natura obbligazionaria denominato “Easy Fund”, disponibile solo in abbinamento a tale Programma e sino al termine dello stesso.

Tale Programma consiste in una conversione programmata che prevede (i) il trasferimento di importi provenienti dal disinvestimento di Quote dal Fondo Interno Easy Fund, a favore di una lista predefinita di Fondi azionari/multi asset individuati dal Contraente tra quelli abbinabili al suddetto Programma. Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, sono abbinabili i Fondi Interni di natura principalmente azionaria tra cui il Contraente può scegliere (ii) la contestuale attivazione dei meccanismi “Automatic Step-In” e “Automatic Step-Out”, alle condizioni e modalità descritte nei successivi paragrafi.

Definizione del Programma da parte del Contraente

All’atto dell’adesione al Programma, il Contraente indicherà:

- l’importo totale dello stesso, che dovrà essere almeno pari a € 10.000 da versare sul Fondo Interno Easy Fund sopra indicato contestualmente all’adesione al Programma;
- la durata (a scelta tra quelle proposte dalla Compagnia nella modulistica per l’attivazione del Programma). Il Contraente, all’atto dell’adesione al Programma, può richiedere di proseguire la conversione programmata oltre il termine della stessa e sino all’azzeramento del controvalore del Fondo Interno Easy Fund. Se non opzionata la prosecuzione, il controvalore eventualmente presente su tale Fondo Interno al termine del Programma sarà trasferito sul Fondo con più bassa volatilità tra quelli resi disponibili dalla Compagnia. I meccanismi “Automatic Step-In” e

“Automatic Step-Out”, che possono incidere sulla durata del Programma, si interrompono in ogni caso al termine della durata della conversione programmata, inizialmente prescelta dal *Contraente*;

- la percentuale del Piano o l'importo da destinare ad ogni singolo Fondo di natura azionaria/multi asset, che dovrà essere pari complessivamente ad un minimo di € 5.000.

A valere sul *Fondo Interno Easy Fund* già valorizzato non sono consentite operazioni di versamento aggiuntivo o di *Switch* da o a favore dello stesso.

Caratteristiche di funzionamento

L'importo della singola rata sarà calcolato in automatico considerando l'importo totale del Programma in rapporto alla durata dello stesso, determinando in tal modo rate di pari valore. Tuttavia, nel caso in cui il valore della rata risulti pari o superiore al 90% del controvalore totale del *Fondo Interno Easy Fund*, la rata sarà pari all'intero controvalore dello stesso e determinerà la conclusione del Programma. Inoltre, l'importo dell'ultima rata del Programma potrebbe differire da quello delle precedenti i) per l'oscillazione del valore della quota, ii) a seguito di riscatti parziali disposti dal *Contraente*, ovvero iii) per il meccanismo “Automatic Step-In”.

La data di inizio della conversione programmata decorre dal giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione delle quote del *Fondo Interno Easy Fund*. A partire da tale data, verranno effettuate con periodicità mensile le successive conversioni programmate, disinvestendo gli importi dal suddetto *Fondo Interno* a favore del/i Fondo/i azionari/multi asset di destinazione scelto/i dal *Contraente* e che saranno investiti secondo le tempistiche riportate nell'Allegato alle presenti Condizioni.

La conversione programmata IIS sarà valida, nel suo complesso e con tutti gli automatismi “Automatic Step-In” e “Automatic Step-Out”, sino al termine della durata prescelta dal *Contraente* o sino a revoca da parte dello stesso. Si evidenzia tuttavia che, per effetto degli automatismi previsti, la durata di tale conversione potrebbe diminuire e/o aumentare rispetto alla durata inizialmente prescelta. In particolare, l'allungamento della durata potrà avvenire qualora sul *Fondo Interno Easy Fund* sia presente un controvalore positivo, riveniente ad esempio dalle conversioni del meccanismo “Automatic Step-Out”.

Nel caso in cui sul *Fondo Interno Easy Fund* non sia possibile effettuare l'operazione di disinvestimento relativa alla conversione programmata alla data originariamente prevista poiché sullo stesso Fondo è in corso una precedente operazione di disinvestimento, la *Compagnia* eseguirà l'operazione di disinvestimento riferita al Programma IIS alla prima data utile successiva alla conclusione della precedente operazione di disinvestimento.

Adesione al Programma

Il *Contraente* può aderire al Programma “Intelligent Investment Strategy” sia all'atto della sottoscrizione del *Modulo di proposta* sia successivamente con versamento aggiuntivo, mediante apertura del *Fondo Interno Easy Fund*, a condizione che sul Contratto non sia già in corso un Pic Programmato. Nel caso di versamento mediante Piano dei Premi Programmati sarà possibile aderire al Programma solo alla conclusione del Piano. La richiesta di adesione al Programma IIS dovrà essere inviata alla *Compagnia* e potrà essere effettuata per iscritto mediante lettera raccomandata, ovvero tramite l'apposita modulistica predisposta dalla stessa; in alternativa la richiesta potrà essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Soggetto Distributore. Sul Contratto non può essere attivo contemporaneamente più di un Programma IIS.



Facciamo un esempio

Se sul Contratto è in corso un Pic Programmato o un Piano dei Premi Programmati, posso aderire al Programma IIS?

No; sarà possibile aderire al Programma IIS solo alla conclusione del Pic Programmato/Piano dei Premi Programmati.

Modifica e revoca del Programma

Successivamente all'attivazione del Programma non è consentito al *Contraente* modificarne le caratteristiche né i Fondi di destinazione. La durata del Programma potrebbe tuttavia diminuire in seguito ad operazioni di riscatto parziale effettuate sul *Fondo Interno Easy Fund*.

Resta salva la facoltà del *Contraente* di revocare il Programma in qualsiasi momento tramite apposita richiesta o di disinvestire totalmente il controvalore del *Fondo Interno Easy Fund* determinando pertanto l'interruzione automatica dello stesso.

In caso di revoca del Programma IIS, gli importi versati resteranno investiti nei Fondi valorizzati al momento della revoca, mentre gli importi presenti nel *Fondo Interno Easy Fund* verranno trasferiti sul Fondo a più bassa volatilità tra quelli resi disponibili dalla *Compagnia*.

Il disinvestimento del/i Fondo/i di destinazione non determina invece la revoca del Programma che continuerà ad alimentare tale/i Fondo/i.

In caso di revoca o di conclusione del Programma, il *Contraente* potrà successivamente attivarne uno nuovo.

Automatic Step-In

L'adesione al Programma IIS prevede la contestuale attivazione del meccanismo "Automatic Step-In" che, in presenza di una riduzione del valore quota del/i Fondo/i di destinazione, determina un aumento dell'importo della rata, in base alle regole di seguito indicate.

Decremento del VALORE QUOTA Fondo di destinazione rispetto al relativo valore di riferimento	Importo rata
pari o superiore al 5%	doppio
pari o superiore al 10%	triplo
pari o superiore al 15%	quadruplo
pari o superiore al 20%	quintuplo

Al fine della determinazione dell'importo della rata, il meccanismo "Automatic Step-In" prevede che in occasione di ogni operazione di conversione programmata, successiva alla prima, la *Compagnia* confronti il valore quota del/i Fondo/i di destinazione con un valore di riferimento di seguito definito.

Il "valore di riferimento":

- I. nel caso sia stato effettuato l'acquisto delle *Quote* del/i Fondo/i di destinazione in seguito alla prima operazione di conversione programmata corrisponde al *Valore della quota* del/i Fondo/i di destinazione nel Giorno di valorizzazione di tale operazione;
- II. nei casi di acquisto di *Quote* del/i Fondo/i di destinazione effettuate dopo la prima conversione programmata, è calcolato secondo la seguente formula:

$$V_1 = \frac{(V_0 \times Q_0) + X}{Q_1}$$

V_1 : valore di riferimento dopo la suddetta operazione di acquisto *Quote*;

V_0 : valore di riferimento precedente;

Q_0 : numero di *Quote* abbinato al Contratto prima della suddetta operazione di acquisto *Quote*; tale valore non tiene conto delle eventuali *Quote* del/i medesimo/i Fondo/i di natura azionaria/multi asset abbinato al Contratto prima dell'attivazione del Programma. Inoltre, nel caso in cui tale valore dovesse essere inferiore a zero per effetto di operazioni di disinvestimento avvenute durante la vita del Programma, Q_0 verrà considerato pari a zero;

X : importo della suddetta operazione di acquisto *Quote*;

Q_1 : numero di *Quote* abbinato al Contratto dopo la suddetta operazione di acquisto. Il valore di riferimento non considera le eventuali operazioni effettuate sul/i Fondo/i di natura azionaria/multi asset di destinazione prima dell'attivazione della conversione programmata.

Automatic Step-Out

L'adesione al Programma IIS prevede anche la contestuale attivazione della conversione "Automatic Step-Out", decorsi 30 giorni dalla prima conversione programmata, in presenza delle condizioni sottoindicate. In particolare, la *Compagnia* procederà a:

- a) confrontare giornalmente il *Valore della quota* del/i Fondo/i di natura azionaria/multi asset con il valore di riferimento, come definito successivamente; qualora tale confronto evidenzia un incremento pari ad almeno il 10% o

il 20%, come indicato dal *Contraente* al momento dell'adesione al Programma, la *Compagnia* convertirà un importo pari alla differenza tra il *Valore della quota* – al giorno del verificarsi della suddetta condizione – e il valore di riferimento, moltiplicato per il numero totale di *Quote* abbinato al Contratto, senza considerare eventuali *Quote* presenti prima dell'attivazione del Programma.

La conversione verrà effettuata a condizione che i) il controvalore della stessa sia almeno pari a € 50,00 e ii) sul/i Fondo/i di natura azionaria/multi asset non sia in corso un'operazione di disinvestimento diversa da quella prevista dal Programma;

b) investire il controvalore oggetto della conversione nelle *Quote* del *Fondo Interno Easy Fund* abbinato al Programma.

Il "valore di riferimento":

- I. è calcolato sulla base di quanto indicato nel precedente paragrafo "Automatic Step-In", fino al verificarsi della prima conversione derivante dal meccanismo "Automatic Step-Out";
- II. a seguito della prima conversione derivante dal meccanismo di "Automatic Step-Out", corrisponde al *Valore della quota* del Fondo azionario/multi asset di destinazione del giorno in cui si è verificato l'incremento di cui alla precedente lettera a) che ha determinato l'attivazione del precedente "Automatic Step-Out".

Si evidenzia che gli importi derivanti dalla conversione "Automatic Step-Out" a favore del *Fondo Interno Easy Fund*, potrebbero essere nuovamente investiti nel/i Fondo/i di natura azionaria/multi asset di destinazione per effetto della conversione programmata IIS ovvero per effetto del meccanismo "Automatic Step-In", sino al termine della conversione programmata o sino all'azzeramento del controvalore del *Fondo Interno Easy Fund*.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 7 Rischi esclusi

La polizza non prevede esclusioni in relazione al rischio di decesso dell'*Assicurato* poiché è sempre coperto per qualunque causa. La polizza è un Contratto di assicurazione a vita intera; pertanto, non è prevista una copertura assicurativa per la sopravvivenza dell'*Assicurato*.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8 Limitazioni

Non ci sono limiti alla copertura in quanto il decesso dell'*Assicurato* è sempre coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'*Assicurato* stesso.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 9 Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni del *Contraente* e dell'*Assicurato* devono essere vere, esatte e complete; in caso contrario può essere compromesso il diritto alla prestazione e cioè si potrebbe non avere più diritto alla *Prestazione assicurativa* o vederla ridotta, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Se l'età dell'*Assicurato* è indicata in modo non esatto, la prestazione è rettificata.

Art. 10 Documentazione richiesta per i pagamenti

Mediolanum Vita S.p.A., per i pagamenti relativi al riscatto parziale o totale, al decesso dell'*Assicurato* e in caso di opzione di conversione in rendita, richiede la consegna preventiva di tutti i documenti, di seguito indicati, necessari a verificare l'obbligo di pagamento in capo alla stessa e ad individuare gli aventi diritto.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Riscatto parziale o totale	Decesso dell'Assicurato	Opzione di conversione in Rendita
Richiesta sottoscritta dal <i>Contraente</i> con specifica delle modalità di pagamento. In caso di designazione irrevocabile del <i>Beneficiario</i> , il consenso scritto di quest'ultimo alla richiesta di riscatto.	Certificato di morte dell' <i>Assicurato</i> e documenti necessari a identificare gli aventi diritto quali, ad esempio, l'atto notorio.	Richiesta sottoscritta dal <i>Contraente</i> indicante la tipologia di rendita scelta, la frequenza e la modalità di pagamento nonché, in caso di rendita reversibile, l' <i>Assicurato Reversionario</i> .

La *Compagnia* in ogni caso si riserva la facoltà di richiedere l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere.

Art. 11 Pagamenti da parte della Compagnia

Mediolanum Vita S.p.A. eseguirà i pagamenti relativi al riscatto parziale o totale e al decesso dell'*Assicurato* entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D. Lgs. 231/07 e successive modificazioni ed integrazioni e che per ciascun Fondo da liquidare:

- risultino aperte le Borse di riferimento;
- sia determinabile il valore quota;
- risultino concluse eventuali operazioni in corso sul Contratto.

Nel caso in cui tale termine non fosse rispettato dalla *Compagnia*, quest'ultima riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in Euro.

Nel caso in cui il *Contraente* esercitasse l'opzione di conversione in rendita del valore di riscatto, la corresponsione della rendita avverrà nei termini previsti dall'*art. 6.4*.


QUANTO E COME DEVO PAGARE?
Art. 12 Pagamento del premio

Alla sottoscrizione del *Modulo di proposta* il *Contraente* stabilisce in quale forma versare i premi tra le modalità indicate alla lettera a) sotto riportata e in quali Fondi investire i medesimi, selezionando eventualmente anche il *Fondo Interno Easy Fund* (in caso di contestuale adesione al Programma IIS di cui al precedente *art. 6.5*), come indicato alla successiva lettera b):

a) Modalità di versamento dei premi

È facoltà del *Contraente* scegliere alternativamente tra (i) *Premio Unico*; (ii) *Pic Programmato*; (iii) *Premio Unico e Pic Programmato* e (iv) *Piano dei Premi Programmati (PPP)*.

(i) Premio Unico

Il *Contraente* versa un premio il cui importo deve essere almeno pari a € 15.000, con un minimo di versamento per ogni Fondo prescelto pari a € 2.500. In caso di adesione al Programma "Intelligent Investment Strategy", dovrà essere altresì rispettato l'importo minimo di adesione al relativo Programma come indicato dal precedente *art. 6.5*;

ovvero

(ii) Pic Programmato

La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata in abbinamento a prodotti bancari, offerti dal Soggetto Distributore che prevedono l'esecuzione programmata di versamenti disposti in un'unica soluzione (c.d. *Pic Programmato*), sottoscrivendo l'apposita richiesta, nella quale sono illustrati i dettagli di funzionamento del servizio ed i relativi oneri. La stipula di tali contratti in abbinamento alla sottoscrizione del Contratto è facoltativa e costituisce atto separato e distinto rispetto alla sottoscrizione del medesimo. Tali abbinamenti non comportano oneri o vincoli aggiuntivi non previsti dal presente Contratto. L'importo di sottoscrizione complessivo del *Pic Programmato* deve essere almeno pari a € 15.000 con un premio minimo di € 2.500 per ciascun Fondo; in tali ipotesi, il Contratto si perfeziona per effetto del versamento della prima rata del *Pic Programmato*, per un importo pari alla medesima. È facoltà del *Contraente*, che opti per la sottoscrizione del Contratto in abbinamento ai

suddetti prodotti bancari, interrompere i versamenti destinati a tali contratti abbinati in ogni tempo senza oneri e spese mantenendo in essere il Contratto. Sono fatte salve le disposizioni previste dai contratti che disciplinano i suddetti prodotti bancari. Il *Contraente* all'atto della sottoscrizione potrà aderire ad un solo Pic Programmato, scegliendo i Fondi resi abbinabili al suddetto Programma. Tali Fondi non saranno modificabili da parte del *Contraente* per tutta la durata del Pic Programmato. La modalità di investimento del premio mediante Pic Programmato non è compatibile con il Programma IIS;

ovvero

(iii) Premio Unico e Pic Programmato

È facoltà del *Contraente* combinare il versamento di un *Premio Unico* con l'adesione ad un Pic Programmato. L'importo totale di sottoscrizione deve essere almeno pari a € 15.000, di cui almeno € 10.000 versati tramite Pic Programmato.

Il Contratto si perfeziona per effetto del versamento del *Premio Unico*, per un importo pari al medesimo, con un minimo di versamento per ogni singolo Fondo prescelto pari a € 2.500; tale importo dovrà essere rispettato anche per ciascun Fondo oggetto del versamento mediante Pic Programmato. Se il medesimo Fondo è stato selezionato anche per il versamento mediante *Premio Unico*, l'importo minimo per ciascun Fondo abbinato al Pic Programmato sarà invece almeno pari a € 500.

La modalità di investimento del premio mediante *Premio Unico* e Pic Programmato non è compatibile con il Programma IIS;

ovvero

(iv) Piano dei Premi Programmati (PPP)

Per attivare il Piano dei Premi Programmati il *Contraente* deve:

- definire l'importo totale del Piano (corrispondente alla somma del Premio Iniziale e del totale dei Premi successivi) che deve essere almeno pari complessivamente a € 25.000;
- stabilire e versare l'importo del Premio Iniziale per effetto del quale il Contratto si perfeziona. Tale importo non potrà essere inferiore ad € 1.000 né superiore al 20% dell'importo totale del Piano. L'importo totale dei Premi successivi sarà pertanto calcolato quale differenza tra l'importo totale del Piano e l'importo del Premio Iniziale; conseguentemente anche l'importo del singolo Premio successivo sarà calcolato in funzione della durata del PPP e della frequenza dei versamenti prescelta. L'importo dell'ultimo versamento potrebbe pertanto differire dall'importo dei versamenti precedenti per effetto degli arrotondamenti. I Premi successivi verranno investiti seguendo la medesima ripartizione del Premio Iniziale;
- fissare la durata del Piano, compresa tra un minimo di 10 anni e un massimo di 25 anni.
- scegliere la frequenza di versamento dei Premi successivi tra:
 - mensile, con versamento minimo di € 200 con almeno € 50 per ogni singolo Fondo prescelto;
 - bimestrale, con versamento minimo di € 400 con almeno € 100 per ogni singolo Fondo prescelto;
 - trimestrale, con versamento minimo di € 600 con almeno € 100 per ogni singolo Fondo prescelto;
 - semestrale, con versamento minimo di € 1.200 con almeno € 150 per ogni singolo Fondo prescelto;
 - annuale, con versamento minimo di € 2.400 con almeno € 250 per ogni singolo Fondo prescelto.

Il Piano dei Premi viene indicato in polizza. Il *Contraente* all'atto della sottoscrizione potrà aderire ad un solo PPP scegliendo i Fondi abbinabili al Contratto.

È facoltà del *Contraente*, in qualsiasi momento, successivamente alla sottoscrizione del Contratto:

- modificare l'importo e/o la frequenza del singolo Premio successivo (nel rispetto dei minimi sopra indicati);
- revocare ovvero sospendere (per un massimo di 12 mesi) e riprendere il Piano;
- modificare la ripartizione dell'investimento tra i Fondi abbinati al Contratto, nel rispetto dei versamenti minimi sopra indicati;
- attivare, modificare o revocare la rivalutazione del premio secondo quanto indicato al successivo *art. 13*; la modifica avrà effetto dalla prima ricorrenza annua della data di decorrenza del Contratto a condizione che la richiesta pervenga alla *Compagnia*, anche utilizzando l'apposito modulo, almeno 90 giorni prima della stessa.

Il *Contraente*, prima della conclusione del Piano, potrà scegliere alternativamente tra le seguenti opzioni inviando l'apposito modulo predisposto dalla *Compagnia*:

1. ampliare l'importo totale del Piano in essere, mantenendo invariato l'importo e la frequenza dei singoli Premi successivi, di conseguenza la durata del Piano verrà allungata nel rispetto del limite massimo complessivo di

25 anni;

2. ampliare l'importo totale del Piano in essere, mantenendo invariata la durata e la frequenza dei singoli Premi successivi, ma aumentando l'importo degli stessi;
3. ampliare l'importo totale del Piano in essere, modificando l'importo dei singoli Premi successivi, nel rispetto dei versamenti minimi sopra indicati, e la durata del Piano (modificando la frequenza dei versamenti) che, in base al nuovo importo dei singoli Premi successivi, potrà risultare più lunga o più breve rispetto a quella del Piano originario. In ogni caso la durata del Piano dovrà rispettare complessivamente il limite minimo e massimo sopra indicato.

L'ampliamento del Piano non comprende i maggiori importi derivanti dalla rivalutazione dell'indice ISTAT, eventualmente attiva sui Premi successivi. La richiesta dovrà pervenire alla *Compagnia* almeno 30 giorni prima del versamento dell'ultimo Premio Programmato previsto dal Piano a condizione che nel predetto termine non siano versati Premi Aggiuntivi.

Una volta completato il Piano dei Premi Programmati, qualora il *Contraente* non abbia esercitato alcuna delle opzioni sopra indicate, la disposizione di addebito automatico in conto corrente si revoca automaticamente. Il *Contraente* ha in ogni caso la facoltà di versare premi eccedenti il Piano che dovranno rispettare gli importi minimi previsti per i versamenti aggiuntivi nelle forme a *Premio Unico* o Pic Programmato. In tal caso, ad ogni versamento saranno applicate le *Commissioni di sottoscrizione* previste per il *Premio Unico*, considerando la somma del nuovo versamento lordo più i Premi lordi precedentemente investiti, meno gli eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto (c.d. Beneficio di Accumulo).

La modalità di investimento del premio mediante PPP nonché l'ampliamento del Piano non sono compatibili con il versamento contestuale del premio mediante Pic Programmato, nonché con l'attivazione del Programma IIS.

b) Selezione dei Fondi per l'investimento dei premi

Il *Contraente* seleziona il/i Fondo/i nel/i quale/i sarà investito il premio tra quelli tempo per tempo abbinabili al Contratto.

Per i Contratti sottoscritti mediante *Premio Unico*, il *Contraente* ha inoltre la facoltà di selezionare il *Fondo Interno Easy Fund* per aderire al Programma IIS per le cui caratteristiche di dettaglio si rinvia al precedente *art. 6.5*.

Il *Contraente* ha inoltre la possibilità di versare successivamente alla sottoscrizione del Contratto, Premi Aggiuntivi secondo le seguenti modalità:

- (i) **Premio Unico**, il cui importo dovrà essere almeno pari a € 2.500, in caso di selezione di un Fondo non valorizzato, € 500 per ogni Fondo in cui risulti già investita una parte del capitale al momento dell'operazione, sempre con un minimo complessivo di almeno € 2.500. In caso di contestuale adesione al Programma IIS, l'importo minimo di investimento sul *Fondo Interno Easy Fund* dovrà essere almeno pari a € 10.000. Non è consentita l'operazione di versamento aggiuntivo sul *Fondo Interno Easy Fund* già valorizzato. Per le condizioni di adesione al suddetto Programma si rinvia all'*art. 6.5* delle presenti Condizioni. Gli aggiuntivi a *Premio Unico* a favore di Contratti sottoscritti tramite PPP ed effettuati nel corso della durata del Piano concorreranno al raggiungimento dell'importo totale dello stesso, abbreviandone in tal modo la durata; ovvero
- (ii) **Pic Programmato**, il cui importo dovrà essere almeno pari a € 10.000 con un premio minimo di € 2.500 per ciascun Fondo selezionato non valorizzato ovvero € 500 per ogni Fondo in cui risulti già investita una parte del capitale al momento dell'operazione, scegliendo i Fondi tra quelli tempo per tempo abbinabili al Contratto. A valere sullo stesso Contratto, potranno essere attivi contemporaneamente fino ad un massimo di tre Pic Programmati. L'adesione ad un Pic Programmato potrà avvenire soltanto al completamento di un Piano dei Premi Programmati ovvero a condizione che sul Contratto non sia già attivo il Programma IIS.

L'efficacia di ciascuna operazione di versamento aggiuntivo del premio, effettuata nelle modalità sopra indicate, è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote, e all'effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell'adeguatezza dell'operazione stessa ai sensi della normativa vigente, a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal *Contraente* successivamente alla richiesta di versamento ed anteriormente all'esecuzione della stessa. Qualora le predette condizioni non si realizzassero, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di investimento.

Il pagamento del *Premio Unico* e degli eventuali Premi Aggiuntivi nonché del Premio Iniziale di un PPP può essere

effettuato tramite assegno bancario o bonifico. I Premi successivi di un PPP o le rate del Pic Programmato possono essere versati mediante disposizione permanente di addebito SDD finanziario in conto corrente.

Tali mezzi di pagamento sono accettati dalla *Compagnia* salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la *Compagnia* procederà alla liquidazione delle *Quote* corrispondenti all'importo del premio e a rivalersi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno.

Il versamento dei Premi Aggiuntivi potrà essere effettuato anche con Home Insurance ovvero utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla *Compagnia*.

Art. 13 Indicizzazione dei premi

Nell'ambito di un Piano dei Premi Programmati il *Contraente* ha la facoltà di richiedere che l'importo dei Premi successivi, fissato dallo stesso nell'ambito di un Piano dei Premi Programmati, sia rivalutato ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del Contratto sulla base dell'incremento (i) dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (di seguito definito per brevità "indice ISTAT") ovvero (ii) dell'indice ISTAT aumentato di tre punti percentuali. Tale incremento viene calcolato come differenza fra la rilevazione ad ottobre dell'anno precedente la rivalutazione e la rilevazione effettuata ad ottobre di due anni prima.

Il valore di ciascun Premio successivo, così determinato, è valido fino alla ricorrenza annua successiva. Qualora la suddetta differenza dovesse risultare negativa il premio non subirà alcuna variazione.

Nel caso in cui il *Contraente* intenda (i) attivare tale rivalutazione, (ii) modificarla da Istat a Istat+3% o viceversa, (iii) revocarla, dovrà inviare apposita richiesta alla *Compagnia*, anche compilando il modulo predisposto dalla stessa.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 14 Conclusione del Contratto

Il Contratto si intende concluso con la sottoscrizione del *Modulo di proposta* da parte del *Contraente*, che può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza eventualmente rese disponibili dai soggetti incaricati della distribuzione. Le presenti *Condizioni di Assicurazione* si intendono integralmente conosciute ed accettate dal *Contraente* all'atto della sottoscrizione del *Modulo di proposta*. La *Compagnia* dà altresì per conosciuta da parte del *Contraente* la propria accettazione della Proposta e conseguentemente quest'ultimo si considera informato che la conclusione del Contratto coincide con la sottoscrizione della stessa da parte del *Contraente*. La *Compagnia* attesta l'avvenuto perfezionamento del Contratto inviando al *Contraente*, entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote del/i Fondo/i sulle quali è stato investito il premio, il Documento di Polizza contenente le caratteristiche dell'investimento. L'efficacia del Contratto è in ogni caso sottoposta, anche successivamente al suo perfezionamento, i) allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote, nonché ii) all'effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell'adeguatezza dell'operazione di investimento ai sensi della normativa vigente a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal *Contraente* successivamente alla richiesta di sottoscrizione ed anteriormente all'esecuzione della stessa. Qualora le predette condizioni non si realizzassero, o qualora sussistessero ulteriori impedimenti di carattere normativo alla regolare conclusione e/o stipulazione del Contratto, la *Compagnia* non darà corso all'operazione di investimento dei premi nel/i Fondo/i selezionato/i ed il Contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 15 Decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa

La decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa avranno inizio il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la *Compagnia* ha acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale (*Giorno di riferimento*) in conformità a quanto previsto dall'Allegato alle presenti Condizioni.

Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso a distanza, il *Contraente* può esercitare il diritto di *Recesso* come indicato al successivo art. 17. Qualora il *Contraente* abbia richiesto mediante apposita comunicazione indirizzata alla *Compagnia* o al Distributore che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di *Recesso*, l'efficacia del Contratto è sospesa. Pertanto, la decorrenza della copertura assicurativa coincide con le ore 00.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del *Modulo di proposta* a condizione che, entro tale termine, la *Compagnia* abbia acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale (*Giorno di riferimento*) in conformità a quanto previsto dall'Allegato alle presenti Condizioni. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi.

Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della *Compagnia*.

Art. 16 Durata del Contratto

Il Contratto ha una durata coincidente con la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:

- decesso dell'Assicurato;
- richiesta di riscatto totale da parte del Contraente;
- in caso azzeramento del numero di Quote attribuite al Contratto, anche derivante dal pagamento dell'imposta di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali.

In tale ultima ipotesi, qualora il **Controvalore delle quote** attribuite al Contratto risultasse pari o inferiore all'importo da corrispondere per il pagamento della suddetta imposta di bollo, la **Compagnia** si riserva la facoltà di riscattare forzosamente il Contratto.

COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?

Art. 17 Diritto di Recesso

In conformità a quanto previsto dall'Art. 177 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modificazioni ed integrazioni, il **Contraente** può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato ai sensi del precedente **art. 14** che il Contratto è concluso (ossia dalla data di sottoscrizione del **Modulo di proposta**), dandone comunicazione scritta alla **Compagnia** mediante lettera raccomandata. In tal caso la **Compagnia** rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di **Recesso**, il **Premio versato al netto dei diritti fissi**. Tuttavia, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, l'importo rimborsato dalla **Compagnia** sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote dei Fondi secondo i criteri di valorizzazione indicati nell'Allegato alle presenti Condizioni. Saranno inoltre dedotti gli oneri fiscali (eventuale imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio ed imposta di bollo) applicabili al Contratto ed i diritti fissi di cui al successivo **art. 18**.

Se il Contratto è concluso a distanza, in conformità a quanto previsto dall'Art. 67-duodecies, comma 2, del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), il **Contraente** può recedere senza penali entro 30 giorni, decorrenti dalla data di conclusione del Contratto con le medesime modalità sopra descritte. Qualora il **Contraente** abbia richiesto l'avvio dell'esecuzione del Contratto, la **Compagnia** avrà diritto a **trattenere la frazione di premio** relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto ovvero, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, a **rimborsare l'importo corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote dei Fondi** secondo i criteri di valorizzazione indicati nell'Allegato alle presenti Condizioni, dedotti gli oneri fiscali (eventuale imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio ed imposta di bollo) applicabili al Contratto ed i diritti fissi di cui al successivo **art. 18**.

Tuttavia, se il **Contraente** ha richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla **Compagnia** o al Distributore, che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di **Recesso**, la **Compagnia** rimborserà il **Premio versato**.

QUALI SONO I COSTI?

Art. 18 Costi e oneri collegati al Contratto

Di seguito uno schema riassuntivo dei principali costi previsti dal Contratto.

Tipologia di costi e oneri	Importo o Percentuale
Diritto fisso sul premio (<i>Spese di emissione</i>)	€ 23,37 (ISTAT base anno 2023). Tale diritto verrà applicato solo alla sottoscrizione del Contratto, indipendentemente dalla modalità di versamento del premio. Da un minimo di € 2,34 ad un massimo di € 11,69 (ISTAT base anno 2023) su ogni singolo Premio successivo di un PPP, in funzione del frazionamento (vedere Tabella A)
<i>Commissioni di sottoscrizione</i>	Variabili in funzione dell'importo versato (vedere Tabella B per versamenti a <i>Premio Unico</i> e Tabella C per versamenti mediante PPP)

Tipologia di costi e oneri	Importo o Percentuale
Commissione di gestione annua sui Fondi Interni	Variabili in funzione del <i>Fondo Interno</i> scelto (vedere Tabella D).
Costi per riscatto	Non previsti
Costi per l'erogazione della rendita	L'importo della rendita erogata è al netto della commissione dell'1,25%
Costi per operazioni di <i>Switch</i> (ad esclusione delle operazioni derivanti dall'adesione al Programma "Intelligent Investment Strategy")	€ 58,43 con rivalutazione annua ISTAT (base anno 2023), ad eccezione della prima operazione effettuata durante l'anno solare
Costi per variazione ripartizione SDD finanziario (solo per i Premi successivi di un PPP per alimentazione Fondi)	Non previsti

La *Compagnia* si riserva la facoltà di richiedere il rimborso delle spese per gli effettivi esborsi sostenuti dalla stessa (es. documentazione extra richiesta dal *Contraente*).

a) Costi gravanti sul premio (diritto fisso)

Per ogni Premio successivo versato nell'ambito di un Piano dei Premi Programmati, Mediolanum Vita S.p.A. preleverà un diritto fisso che varia in funzione della frequenza di versamento prescelta dal *Contraente*, secondo quanto riportato nella Tabella A:

TABELLA A

FRAZIONAMENTO	IMPORTO COMMISSIONE
MENSILE	€ 2,34
BIMESTRALE	€ 3,51
TRIMESTRALE	€ 5,84
SEMESTRALE	€ 8,18
ANNUALE	€ 11,69

Nel caso di Premi Aggiuntivi versati nel corso del Piano dei Premi Programmati, l'importo applicato sarà pari a quello previsto dalla tipologia di frazionamento in essere. Tali diritti fissi potranno essere aggiornati periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'Indice ISTAT calcolata come descritto all'*art. 13* delle *Condizioni di Assicurazione* (base anno 2023).

b) Costi gravanti sul premio: Commissioni di sottoscrizione

Sul premio (unico, iniziale, periodico o aggiuntivo) si applicano le *Commissioni di sottoscrizione* come di seguito specificato:

- in caso di VERSAMENTO effettuato con Premio Unico**

Ogni Premio è soggetto alle commissioni riportate nella Tabella B, riferite alla somma dei Premi versati (c.d. Beneficio di Accumulo).

In caso di versamento aggiuntivo di *Premio Unico* in un momento successivo a quello di sottoscrizione del Contratto, la commissione di sottoscrizione è calcolata considerando la somma del nuovo versamento lordo più i premi lordi precedentemente investiti anche mediante Pic Programmato, meno gli eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto (c.d. Beneficio di Accumulo).

TABELLA B

TOTALE PREMI VERSATI (Euro)	COMMISSIONE
Inferiore a 75.000	2,50%
Da 75.000 a importi inferiori a 250.000	1,50%
Da 250.000 e oltre	0,50%

- **in caso di VERSAMENTO effettuato mediante Pic Programmato**

La commissione di sottoscrizione è calcolata, considerando le percentuali indicate nella Tabella B, sull'importo nominale complessivo del suddetto Programma e applicata equamente su ogni singolo *Premio versato*.

Qualora il *Contraente* intenda attivare uno o più Pic Programmati successivamente alla sottoscrizione del Contratto, la commissione verrà calcolata applicando l'aliquota corrispondente alla somma dei premi lordi precedentemente investiti anche mediante Pic Programmato, al netto di eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto, e dell'importo nominale complessivo dell'ultimo Pic Programmato attivato in ordine di tempo e sul quale il *Contraente* usufruirà del nuovo Beneficio di Accumulo (quest'ultimo non si applica ai premi mancanti al completamento del Pic Programmato precedentemente attivato).

- **in caso di VERSAMENTO effettuato mediante Premio Unico e Pic Programmato**

La commissione di sottoscrizione è calcolata considerando l'aliquota corrispondente alla somma del versamento unico più l'importo nominale del suddetto Programma (Tabella B), imputata proporzionalmente al *Premio Unico* ed addebitato su quest'ultimo all'atto del versamento. La restante parte dei costi di sottoscrizione è imputata proporzionalmente al Pic Programmato e verrà equamente applicata a ciascuna rata.

- **in caso di VERSAMENTO effettuato mediante Piano dei Premi Programmati**

La commissione di sottoscrizione è calcolata sull'importo totale del Piano, come indicato nella Tabella C, ferma restando la variazione dell'importo dei Premi successivi, eventualmente rivalutati per effetto dell'incremento dell'indice ISTAT, secondo i termini di cui al precedente *art. 13*.

Tale commissione sarà applicata a ciascun Premio (Iniziale e successivo) in proporzione all'ammontare dello stesso.

Agli eventuali Premi Aggiuntivi eccedenti il Piano la commissione applicata sarà quella prevista per i versamenti a *Premio Unico* (Tabella B), calcolata in base al cumulo dei premi sino a quel momento versati, al netto degli eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto (c.d. Beneficio di Accumulo).

Qualora il *Contraente* intenda effettuare l'ampliamento del Piano ai sensi dell'*art. 12*, la commissione verrà calcolata applicando l'aliquota corrispondente alla somma dell'importo totale del Piano originario e dell'importo oggetto di ampliamento (c.d. Beneficio di Accumulo), al netto di eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto. Qualora l'importo della commissione fosse superiore a quello determinato per il Piano originario, la differenza sarà applicata in modo proporzionale sui singoli Premi successivi, eventualmente rivalutati.

TABELLA C

IMPORTO TOTALE PIANO DEI PREMI PROGRAMMATI (Euro)	COMMISSIONE
Inferiore a 75.000	3,00%
Da 75.000 a importi inferiori a 250.000	2,00%
Da 250.000 e oltre	1,00%

Per tutte le ipotesi sopra indicate, nel caso in cui la differenza tra i versamenti lordi precedentemente effettuati e il totale degli eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto sia negativa, la stessa si considera pari a zero.

c) Agevolazioni finanziarie concesse ad alcune categorie di Contraenti

Le *Commissioni di sottoscrizione* sopra indicate non verranno applicate alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della *Compagnia*; dipendenti, Consulenti Finanziari o collaboratori continuativi di Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum.

Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondo grado.

Inoltre, la *Compagnia* potrà riconoscere al Soggetto Distributore la facoltà di ridurre le *Commissioni di sottoscrizione* fino al 100% delle stesse.

d) Costi per riscatto e Switch

Nel caso di richiesta di esercizio del diritto di riscatto totale/parziale da parte del *Contraente*, Mediolanum Vita

S.p.A. non prevede l'applicazione di alcun tipo di costo.

Per ogni istruzione di modifica della composizione dell'investimento del capitale maturato richiesta dal *Contraente*, con l'eccezione della prima istruzione impartita dal *Contraente* ogni anno solare, Mediolanum Vita S.p.A. tratterà dall'importo da investire in base alla nuova istruzione, un diritto fisso di € 58,43 (ISTAT base anno 2023) a titolo di rimborso spese; tale diritto fisso potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT calcolata come descritto all'art. 13 delle *Condizioni di Assicurazione*.

e) Commissione di gestione sui Fondi Interni

Le spese a carico del *Fondo Interno* sono rappresentate dalla *Commissione di gestione* pari per ciascun Fondo alle percentuali indicate nella Tabella D sotto riportata, calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese:

TABELLA D

FONDO INTERNO	COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA
GLOBAL PERSPECTIVE	2,15%
GLOBAL DISCOVERY	2,15%
GLOBAL THEMATIC FOCUS	2,15%
EASY FUND	0,50%
CONSERVATIVE BOND FUND	1,25%

Per una corretta valutazione dell'impatto effettivo di tali costi bisogna considerare che nel patrimonio dei Fondi Interni vengono fatti confluire gli eventuali importi che la *Compagnia* riceve in virtù di accordi di retrocessione dalle Società di Gestione degli *OICR* nei quali i Fondi Interni investono.

Qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio dei Fondi Interni siano investiti in *Quote* di *OICR* collegati, la *Commissione di gestione* di cui sopra sarà applicata nella misura del 100% anche sulla porzione di patrimonio dei Fondi investita in *Quote/azioni* di *OICR* collegati, in ragione del fatto che Mediolanum Vita svolge sulla medesima porzione di patrimonio un servizio di asset allocation e comunque in conseguenza del servizio di amministrazione dei contratti le cui prestazioni sono espresse in *Quote* dei Fondi Interni.

f) Commissione di gestione annua relativa agli OICR e agli ETF in cui i Fondi Interni eventualmente investono

I Fondi Interni possono investire parte del patrimonio in *Quote* di *OICR* ed *ETF* (Exchange Traded Fund). Pertanto, sul patrimonio degli *OICR* ed *ETF* in cui i Fondi Interni investono gravano le commissioni di gestione stabilite dalle relative Società di Gestione. Qualora gli *OICR* ed *ETF* utilizzati prevedano il riconoscimento alla *Compagnia* di utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione degli *OICR* ed *ETF* in cui investe il *Fondo Interno* (c.d. Rebates), tali utilità saranno riconosciute interamente al patrimonio del *Fondo Interno* collegato al Contratto. Per un'illustrazione dei costi applicati si rinvia al *KID* e al Regolamento dei Fondi Interni.

g) Altri costi previsti dai Regolamenti dei Fondi Interni

h) Commissioni gravanti sugli OICR abbinabili al Contratto

Gli investimenti effettuati negli *OICR* abbinabili al Contratto saranno soggetti all'applicazione delle commissioni e spese previste dalla documentazione d'offerta di ciascun *OICR*, tempo per tempo vigente, e che la *Compagnia* comunicherà al *Contraente* con le modalità previste dalla normativa applicabile.



ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 19 Beneficiari

I Beneficiari possono essere designati, oltre che all'atto di sottoscrizione del *Modulo di proposta*, in ogni momento dal *Contraente* per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata alla *Compagnia* oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa nonché, per testamento. Pena l'inefficacia della designazione, della revoca o della modifica dei Beneficiari, la disposizione del *Contraente*, anche testamentaria, deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente Contratto.

I Beneficiari di un Contratto di assicurazione sulla vita acquistano, per effetto della designazione effettuata a loro favore da parte del *Contraente*, un “diritto proprio” ai vantaggi dell’assicurazione. Ne consegue in particolare che in caso di designazione di più Beneficiari la *Compagnia* ripartirà tra loro, a seguito del decesso dell’*Assicurato*, la *Prestazione assicurativa* in parti uguali, salvo diversa indicazione del *Contraente*.

Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei Beneficiari possono essere richieste in ogni momento tranne nelle ipotesi di cui all’Art. 1921 del Codice Civile; tali atti devono essere comunicati per iscritto alla *Compagnia* tramite lettera raccomandata oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa. In mancanza di designazione, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell’*Assicurato*.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il *Contraente* ed il *Beneficiario* abbiano dichiarato per iscritto alla *Compagnia*, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo la morte del *Contraente*;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il *Beneficiario* abbia comunicato per iscritto alla *Compagnia* di volersi avvalere del beneficio.

Nelle ipotesi di designazione irrevocabile dei Beneficiari, le richieste di riscatto totale o parziale delle somme assicurate trasmesse dal *Contraente* ai sensi, rispettivamente, degli artt. 6.2 e 6.3, potranno essere eseguite dalla *Compagnia* esclusivamente con il consenso scritto dei Beneficiari medesimi.

Art. 20 Modalità e termini di ricezione delle disposizioni

Mediolanum Vita S.p.A. impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’Art. 1411 del Codice Civile – il Soggetto Distributore a inoltrare alla *Compagnia* i Moduli di proposta, le disposizioni impartite dal *Contraente* - comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza - ed i relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre le ore 19.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione. Si considerano convenzionalmente ricevute presso la Sede del Soggetto Distributore anche tutte le disposizioni impartite autonomamente dal *Contraente* nonché la corrispondenza in generale, indirizzate alla *Compagnia*, che saranno inoltrate alla stessa nelle medesime tempistiche sopra indicate. Il Soggetto Distributore, a propria volta, impegna contrattualmente i propri Consulenti Finanziari a trasmettere allo stesso tempestivamente i Moduli di proposta, le disposizioni impartite dal *Contraente* ed i relativi mezzi di pagamento.

Art. 21 Pegno

Il credito derivante dal presente Contratto può essere dato in pegno a terzi. Tale atto è efficace dal momento in cui Mediolanum Vita S.p.A. riceve comunicazione scritta dell’avvenuta costituzione di pegno. Contestualmente Mediolanum Vita S.p.A. deve effettuare l’annotazione relativa alla costituzione di pegno in polizza o su appendice. Mediolanum Vita S.p.A. può opporre ai creditori pignorati tutte le eccezioni che le spettano verso il *Contraente* originario in conformità con quanto disposto dall’art. 2805 del Codice Civile.

Art. 22 Prestiti

Il Contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 23 Modifiche del Contratto

La *Compagnia* si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni qualora sussista un giustificato motivo. A tal fine, possono costituire giustificato motivo, in via esemplificativa: eventuali modifiche e/o variazioni del quadro normativo e regolamentare; eventuali richieste indirizzate al mercato e/o specificamente alla *Compagnia* da un’autorità di vigilanza; processi di riorganizzazione aziendale che interessino la *Compagnia* o il relativo gruppo di appartenenza; modifiche alle condizioni praticate sui mercati che abbiano un’incidenza sul Contratto.

Le variazioni di cui al precedente paragrafo saranno comunicate per iscritto ai Contraenti con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia delle stesse. Il *Contraente* che non intenda accettare le modifiche dovrà darne comunicazione alla *Compagnia* entro la data prevista per la relativa applicazione, mediante lettera raccomandata, esercitando il diritto di riscatto, in relazione al quale non sarà applicato alcun costo. In mancanza di comunicazione da parte del *Contraente*, il Contratto resterà in vigore come modificato dalla *Compagnia*.

Eventuali modifiche al Contratto che prevedano unicamente obblighi a carico della *Compagnia* (ivi incluse eventuali condizioni migliorative per il *Contraente*) potranno essere apportate dalla *Compagnia* ai sensi dell'Art. 1333 del Codice Civile.

Le variazioni suddette saranno comunicate dalla *Compagnia* al *Contraente* in conformità a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile.

Art. 24 Prescrizione

I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 25 Legge applicabile al Contratto e foro competente

Il Contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti *Condizioni di Assicurazione*.

Per ogni controversia riguardante il Contratto si applicano le norme tempo per tempo vigenti in materia di foro competente.

Art. 26 Regime fiscale

Gli oneri fiscali di legge relativi al Contratto sono a carico del *Contraente* o dei Beneficiari. Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti. Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

Imposta sui premi: i premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni stipulate nello Stato. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del *Contraente* presso un altro Paese dell'Unione Europea. Pertanto, eventuali modifiche alla residenza devono essere prontamente comunicate alla *Compagnia*; in caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la *Compagnia* potrà rivalersi sul *Contraente* per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

Tassazione delle somme assicurate

Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla *Compagnia* ai soggetti che hanno sottoscritto il Contratto di assicurazione sulla vita al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa è il seguente:

Prestazione in caso di riscatto. Le somme corrisposte dalla *Compagnia* in forma capitale costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio e sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura definita dalla normativa fiscale.

Prestazione in caso di decesso dell'*Assicurato*. Le somme corrisposte dalla *Compagnia* sono esenti da tassazione per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico (rischio di mortalità). Le somme dovute dalla *Compagnia* sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Esercizio dell'opzione per la conversione del capitale in rendita. Sono soggetti ad imposta sostitutiva i rendimenti corrisposti sia all'atto della conversione del capitale in rendita sia in corso di erogazione della rendita stessa, nella misura definita dalla normativa fiscale. Durante la fase di erogazione della rendita la *Compagnia* applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza tra ciascuna rata di rendita rivalutata e la rendita iniziale in assenza di rivalutazione.

La tassazione dei rendimenti è ridotta in funzione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva previsto per legge su detti proventi. La quota di tali proventi è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del Contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati dalla gestione del *Fondo Interno* o del singolo *OICR* nei quali investe il Contratto.

Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla *Compagnia* a soggetti che hanno sottoscritto il Contratto di assicurazione sulla vita nell'esercizio della propria attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali), l'eventuale differenza tra il capitale liquidato e l'ammontare riscosso dalla *Compagnia* a titolo di premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte dei quali non verrà effettuata da parte della

Compagnia alcuna ritenuta. A tali fini, per i beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell'ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza.

Imposta di bollo: le comunicazioni periodiche e le operazioni riferite al pagamento della prestazione in caso di riscatto o di decesso dell'*Assicurato* sono soggette ad imposta di bollo nella misura prevista dal Testo Unico Imposta di Bollo. La stessa è determinata in misura proporzionale su base annua, nel rispetto dei limiti minimi e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, massimi definiti dalla norma. L'imposta di bollo è assolta annualmente in modo virtuale dalla *Compagnia* e contestualmente memorizzata sul Contratto. La stessa è trattenuta cumulativamente al momento del pagamento della prestazione (riscatto parziale/totale o decesso dell'*Assicurato*) a riduzione, quindi, del controvalore del Contratto.

Art. 27 Home Insurance

La *Compagnia* ha reso disponibile un'apposita Area riservata all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale il *Contraente* può accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali dei Contratti sottoscritti nonché utilizzare le funzionalità dispositive tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il pagamento del premio, la richiesta di riscatto e la notifica del decesso dell'*Assicurato* (c.d. Servizio Home Insurance). In ogni caso il *Contraente* potrà utilizzare le funzionalità rese disponibili tempo per tempo della *Compagnia*.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati dalla *Compagnia* su richiesta del *Contraente*. I codici di accesso garantiscono al *Contraente* un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo della predetta Area è disciplinato dalle Norme che regolano il servizio Home Insurance, presenti sul sito della *Compagnia*.

La *Compagnia* rende disponibile le predette funzionalità - in luogo del sito della *Compagnia* stessa - sul sito del Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A., www.bmedonline.it, unicamente per i titolari del servizio di Banca Diretta con la medesima Banca e per le polizze distribuite dalla Banca stessa, utilizzando i codici forniti da quest'ultima.

Art. 28 Modalità di comunicazione

La *Compagnia* manda al *Contraente* l'informativa in corso di contratto, tra cui quella prevista dalla normativa tempo per tempo vigente che include ad esempio la lettera di conferma dell'investimento del premio, le comunicazioni in caso di perdite e l'estratto conto annuale della posizione assicurativa (c.d. Documento Unico di Rendicontazione). L'informativa è trasmessa al *Contraente* via posta oppure mediante comunicazioni telematiche all'interno dell'area riservata del servizio Home Insurance di cui al precedente *art. 27*, in base alla scelta dallo stesso effettuata quando compila il *Modulo di proposta*. Se sceglie di riceverle nell'area riservata, il *Contraente* deve avere un indirizzo e-mail, che serve alla *Compagnia* anche per avvisarlo ogni volta che è disponibile una nuova comunicazione. Il *Contraente* può comunque sempre cambiare la scelta effettuata, chiedendo alla *Compagnia*, anche per il tramite del Soggetto Distributore Banca Mediolanum, di modificare la modalità di ricezione, passando da quella telematica a quella via posta e viceversa.

Allegato 1 – Criteri di determinazione della decorrenza del Contratto e di valorizzazione delle quote dei Fondi

Data di aggiornamento: 19 aprile 2024

Giorno di riferimento: giorno in cui la *Compagnia* ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del premio viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento oppure, in caso di bonifico, al ricevimento da parte della *Compagnia* di notizia certa dell'avenuto accredito del premio sul proprio conto corrente se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta. La causale del premio è data per conosciuta una volta che il *Modulo di proposta* o altra comunicazione idonea, in caso di Premi Aggiuntivi, sia pervenuta alla sede della *Compagnia*. La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento è riportata sul *Modulo di proposta*.

In caso di accettazione di contratti sottoscritti in deroga alle presenti condizioni, la *Compagnia* si riserva di differire il *Giorno di riferimento* fino ad un massimo di due giorni lavorativi successivi a quello di ricezione da parte del Soggetto Distributore.

Determinazione del giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi: con riferimento ai criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi Interni nonché del valore unitario della quota degli stessi, si rinvia agli Artt. 7 e 8 del relativo Regolamento. I criteri per la determinazione del valore delle quote di eventuali *OICR* collegati al Contratto avverrà secondo quanto previsto dal relativo Regolamento e/o Prospetto.

Giorno di valorizzazione delle operazioni effettuate sul Contratto:

- **Giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi per il caso di Recesso entro i 30 giorni:** se il premio è già investito, 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di *Recesso*.
- **Giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi per le operazioni di investimento:** 2° giorno lavorativo successivo al *Giorno di riferimento*.
- **Giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi per le operazioni di disinvestimento (riscatti, *Switch*, sinistro):** 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta di riscatto o *Switch*/denuncia di sinistro corredata del certificato di morte.
- **Giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi per le operazioni di reinvestimento (*Switch*):** 3° giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato effettuato il disinvestimento.

I giorni di calcolo per l'attribuzione e il disinvestimento delle *Quote* dei Fondi sono tutti i giorni dal lunedì al venerdì fatta eccezione per i giorni di festività nazionale nonché per i giorni in cui le Borse di riferimento dei Fondi oggetto di trattazione sono chiuse.

Se per motivi esogeni non dipendenti dalla *Compagnia* (ad esempio festività delle Borse di riferimento dei Fondi abbinabili al prodotto nonché festività nazionali) non fossero disponibili tutti i valori unitari delle quote degli *OICR* e/o del *Fondo Interno* interessati dall'operazione di movimentazione del Contratto, la *Compagnia* effettuerà l'investimento/disinvestimento delle *Quote*/azioni il primo giorno utile successivo in cui tutti i suddetti valori sono disponibili.

Nel caso in cui nello stesso giorno di calendario ricadano più operazioni da elaborare a fronte di diversi eventi/facoltà contrattuali, la *Compagnia* vi darà esecuzione, anche in giornate diverse, in relazione alle priorità alle stesse attribuita dalla *Compagnia*, tenendo conto dei processi aziendali e delle date di esecuzione degli ordini da parte delle SGR/SICAV.

Allegato 2 - REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO EASY FUND

Data di aggiornamento: 19 aprile 2024

Art. 1 Istituzione e denominazione del Fondo Interno

MEDIOLANUM VITA, Compagnia di Assicurazioni sulla vita, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum e appartenente al GRUPPO MEDIOLANUM, di seguito denominata Compagnia, ha istituito, secondo le modalità prescritte nel presente Regolamento, il Fondo Interno denominato "Easy Fund", in seguito Fondo Interno o Fondo, non suddiviso in comparti, le cui specifiche caratteristiche sono di seguito illustrate.

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi connessi alle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del Fondo. L'andamento del valore delle quote del Fondo può variare in relazione alla tipologia e ai settori di investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento. Ciò può comportare la possibilità che il Fondo Interno subisca delle perdite. In linea generale, la ricerca di un rendimento più elevato comporta una maggiore assunzione di rischi.

La variazione del prezzo dei titoli azionari è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore dei titoli obbligazionari è influenzato prevalentemente dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dall'Euro sono esposti al rischio di variazione del rapporto di cambio tra tale valuta e l'Euro. Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi.

L'esame della strategia di investimento del Fondo Interno consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso. La Compagnia individua per il Fondo Interno un apposito indicatore sintetico di rischio in una scala da 1 (rischio più basso) a 7 (rischio più alto), riportati nel relativo Documento contenente le informazioni chiave che deve essere consegnato prima dell'investimento e che è disponibile sul sito internet della Compagnia.

Art. 2 Partecipanti al Fondo Interno

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Compagnia e correlate allo stesso in base alle Condizioni di Assicurazione.

Art. 3 Scopo e caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo si propone di realizzare la conservazione dei capitali conferiti ed investiti dai Contraenti nelle polizze emesse dalla Compagnia e correlate al Fondo in base alle Condizioni di Assicurazione, mediante una gestione professionale attiva del portafoglio, non limitandosi pertanto a replicare l'andamento del parametro di riferimento (c.d. benchmark) ma prevedendo possibili scostamenti dallo stesso.

Il Fondo, suddiviso in quote tutte di uguale valore e con uguali diritti, è di tipo ad accumulazione dei proventi; pertanto, l'incremento del valore delle quote del Fondo non viene distribuito. Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

Art. 4 Criteri degli investimenti

La gestione del Fondo consiste nell'attuazione delle politiche di investimento della Compagnia, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

La Compagnia effettua le proprie scelte d'investimento seguendo un criterio di massima diversificazione geografica e settoriale. La metodologia e la ripartizione degli investimenti all'interno di ciascuna asset class vengono realizzate nell'ambito della strategia d'investimento del Fondo Interno.

La Compagnia, nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti, può investire il patrimonio del Fondo in:

- strumenti finanziari quotati e non quotati;
- strumenti finanziari, comprese le quote di OICR, armonizzati e non armonizzati aperti, inclusi gli ETF, i cui Emittenti e le cui Società di Gestione hanno sede sia negli Stati membri dell'Unione Europea che in altri Stati Esteri. La Compagnia può investire in OICR promossi o gestiti da Società di Gestione appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia (Gruppo Mediolanum), c.d. OICR collegati, nei quali la Compagnia ha la facoltà di investire fino al 100% del patrimonio del Fondo, o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo per un valore non superiore al 10% del totale delle attività assegnate al Fondo; in tali casi Mediolanum Vita agisce in conflitto di interessi.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide coerentemente con lo scopo e le caratteristiche del Fondo stesso nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati con la finalità di riduzione del rischio di investimento o per una gestione efficace degli attivi del Fondo. Tale impiego deve essere coerente con una equilibrata e prudente gestione degli attivi, senza alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo.

Gli impieghi della Compagnia che rappresentano il valore delle attività gestite, coincideranno con il *Controvalore delle quote* assegnate ai contratti collegati al Fondo.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo del loro controvalore in valuta nazionale corrente alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore della quota come determinato in base ai criteri di valorizzazione indicati nelle Condizioni di Assicurazione della polizza cui è collegato il Fondo stesso. I crediti d'imposta vengono direttamente attribuiti da Mediolanum Vita al Fondo Interno nel momento della loro formazione.

Art. 5 Strategia di investimento del Fondo Interno

La politica di investimento del Fondo ha quale obiettivo una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, obbligazioni, strumenti di mercato monetario, quote di OICR di tipo obbligazionario e monetario), fino ad un massimo del 100% del Fondo stesso e disponibilità liquide soggette o meno a vincoli di tempo, con un limite del 20%. Il Fondo potrà inoltre investire in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di OICR di tipo azionario) in via residuale. Gli emittenti degli strumenti finanziari sono principalmente societari, sovranazionali e governativi, aventi sede legale in Europa, America, Asia, Giappone e Paesi del Pacifico, senza alcuna specifica specializzazione settoriale. È inoltre possibile l'investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Per le caratteristiche relative alla politica di investimento sopra descritte, il Fondo si può classificare di tipo Obbligazionario misto area euro.

Il benchmark di riferimento del Fondo è composto dai seguenti indici:

- 30% ICE BofA Euro Government 1-3 anni;
- 45% ICE BofA Euro Treasury Bill;
- 25% ICE BofA Euro Corporate 1-3 anni.

Art. 6 Regime delle spese

Di seguito sono indicate le spese a carico del Fondo:

1. **commissione di gestione a favore della Compagnia** pari allo 0,50% annuo, calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese. Qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo siano investiti in quote di OICR collegati, la commissione di gestione di cui sopra sarà applicata nella misura del 100% anche sulla porzione di patrimonio del Fondo Interno investita in quote/azioni di OICR collegati, in ragione del fatto che Mediolanum Vita svolge sulla medesima porzione

di patrimonio un servizio di asset allocation e comunque in conseguenza del servizio di amministrazione dei contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno;

2. commissione di gestione annua relativa agli OICR in cui il Fondo Interno eventualmente investe.

La commissione di gestione prevista dagli OICR in cui può investire il Fondo Interno (al netto di quanto retrocesso dalle Società di Gestione degli OICR alla Compagnia e da quest'ultima al patrimonio del Fondo stesso, in virtù di accordi di retrocessione in vigore alla data di redazione del presente Regolamento) può arrivare **fino ad un massimo dello 0,60% annuo**; su tali OICR potrebbero altresì gravare **commissioni di overperformance**. La Compagnia riconoscerà integralmente ai Contraenti le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione degli OICR in cui investe il Fondo; tali utilità saranno riconosciute direttamente sul patrimonio del Fondo Interno. Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote/azioni di OICR collegati;

3. spese di verifica e revisione del Fondo;

4. oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari;

5. spese e commissioni bancarie dirette inerenti alle operazioni sulle disponibilità del Fondo;

6. oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta.

Le spese a carico della Compagnia sono rappresentate da:

- spese di amministrazione e di funzione;
- spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

Art. 7 Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso.

La Compagnia calcola giornalmente, tranne nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta, il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al valore delle attività, al netto delle passività, relativo al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità".

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi maturati su titoli azionari in portafoglio vengono registrati al momento in cui l'attribuzione è certa;
- l'immissione ed il prelievo delle quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valorizzati ai valori correnti di mercato; in particolare la valutazione viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere;
- le quote di OICR sono valutate al loro valore del giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo;
- nel caso in cui non sia determinabile un prezzo di negoziazione con periodicità in linea con la valorizzazione della quota, la Compagnia si avvarrà di un "calculation agent" esterno, il quale fornirà la propria valutazione; alternativamente, la Compagnia provvederà al proprio interno ad effettuare la valutazione, secondo gli standard utilizzati sui mercati finanziari per la tipologia di strumento finanziario in oggetto;
- la conversione in valuta nazionale corrente dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca d'Italia il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale.

Art. 8 Valore unitario della quota e sua pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo viene calcolato giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo l'art. 7, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento del calcolo.

Il valore unitario delle quote così calcolato è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Compagnia.

Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni di una parte consistente delle attività del Fondo, il valore unitario delle quote sarà calcolato sulla base del patrimonio riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.

Il Valore Iniziale della quota alla data di costituzione del Fondo Interno (22/09/2017) è fissato in 10,00 Euro; per un periodo massimo di 30 giorni lavorativi dalla data sopra indicata non saranno applicate al Fondo le spese di cui al precedente articolo 6.

Art. 9 Scritture contabili

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Compagnia; essa redige:

- a) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo;
- b) un prospetto giornaliero recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto del Fondo, di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento;
- c) entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione predisposta dalla Compagnia e composto da:
 - note illustrative;
 - prospetto di sintesi del patrimonio del Fondo alla data di chiusura dell'anno solare;
 - prospetto di sintesi della sezione reddituale del Fondo del periodo di riferimento.

Il rendiconto unitamente alla relazione di certificazione viene trasmesso all'IVASS entro 30 giorni dalla redazione ed è a disposizione dei Sottoscrittori presso la sede della Compagnia.

Art. 10 Revisione contabile

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. n. 58 del 24/02/98 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e la determinazione del valore unitario della quota.

ART. 11 Liquidazione anticipata del Fondo e fusione tra Fondi Interni

La data di scadenza del Fondo è posta convenzionalmente al 31/12/2100.

La Compagnia, anche a seguito di mutamenti dello scenario economico, nell'interesse del Contraente, senza creare pregiudizio alcuno e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare anticipatamente il Fondo ovvero di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi interni, già istituiti o da istituire, della Compagnia aventi le medesime caratteristiche e politica di investimento.

Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti nel Fondo fosse ritenuta, a giudizio della Compagnia, insufficiente a determinare un'ottimizzazione dei risultati del Fondo oppure a fronte di mutati criteri gestionali nonché dello scenario economico.

La fusione potrebbe avvenire mediante apporto, nel Fondo incorporante, di tutte le attività e passività del Fondo incorporato, valorizzate a valore corrente. Ai partecipanti al Fondo incorporato verrebbero assegnate nuove quote del Fondo incorporante, in base al rapporto tra il valore unitario della quota del Fondo incorporato e quello del Fondo incorporante, applicato al numero di quote in loro possesso.

Art. 12 Modifiche al presente Regolamento

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti.

Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente al Contraente nel rispetto della disciplina tempo per tempo applicabile, oltre ad essere pubblicate sul sito internet della Compagnia mediante apposito avviso.

Rilevanza degli investimenti (limiti relativi alla politica di investimento)

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del fondo interno
Principale	> 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	< 10%

I suddetti termini di rilevanza sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno, posti i limiti definiti nel Regolamento.

Allegato 3 – REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

Data di aggiornamento: 19 aprile 2024

- **Global Perspective**
- **Global Discovery**
- **Global Thematic Focus**

Art. 1 Istituzione e denominazione dei Fondi Interni

MEDIOLANUM VITA, Compagnia di Assicurazioni sulla vita, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum e appartenente al GRUPPO MEDIOLANUM, di seguito denominata Compagnia, ha istituito, secondo le modalità prescritte nel presente Regolamento, tre Fondi Interni denominati “Global Perspective”, “Global Discovery” e “Global Thematic Focus”, ciascuno in seguito chiamato Fondo Interno o Fondo, non suddiviso in comparti, le cui specifiche caratteristiche sono di seguito illustrate.

L’investimento nei Fondi Interni comporta rischi connessi alle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse dei Fondi. L’andamento del valore delle quote di ciascun Fondo può variare in relazione alla tipologia e ai settori di investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento. Ciò può comportare la possibilità che il Fondo Interno subisca delle perdite. In linea generale, la ricerca di un rendimento più elevato comporta una maggiore assunzione di rischi.

La variazione del prezzo dei titoli azionari è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore dei titoli obbligazionari è influenzato prevalentemente dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dall’Euro sono esposti al rischio di variazione del rapporto di cambio tra tale valuta e l’Euro.

L’esame della strategia di investimento di ciascun Fondo Interno consente l’individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso. La Compagnia individua per ciascun Fondo Interno un indicatore sintetico di rischio in una scala da 1 (rischio più basso) a 7 (rischio più alto), riportato nel relativo Documento contenente le informazioni chiave che deve essere consegnato prima dell’investimento e che è disponibile sul sito internet della Compagnia. La Compagnia riesamina con frequenza almeno annuale le informazioni contenute nel Documento contenente le informazioni chiave (incluso l’indicatore sintetico di rischio) e, ove necessario, provvede al relativo aggiornamento.

La Compagnia si riserva il diritto di istituire in futuro ulteriori Fondi Interni.

Art. 2 Partecipanti ai Fondi Interni

Ai Fondi possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Compagnia e correlate allo stesso in base alle Condizioni di Assicurazione.

Art. 3 Scopo e caratteristiche dei Fondi Interni

I Fondi si propongono di realizzare l’incremento dei capitali conferiti ed investiti dai Contraenti nelle polizze emesse dalla Compagnia e correlate ai relativi Fondi in base alle condizioni contrattuali, mediante una gestione professionale attiva del portafoglio, non limitandosi pertanto a replicare l’andamento del parametro di riferimento (c.d. benchmark) ma prevedendo possibili scostamenti dallo stesso. I Fondi, suddivisi in quote tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono ad accumulazione dei proventi; pertanto, l’incremento del valore delle quote dei Fondi non viene distribuito. I Fondi costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

La valuta di denominazione dei Fondi è l’Euro.

Art. 4 Criteri degli investimenti

La gestione dei Fondi Interni e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio. La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali che richiedono competenze specialistiche al fine

di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti dalla Compagnia.

La Compagnia effettua le proprie scelte d'investimento seguendo un criterio di diversificazione geografica e settoriale. La metodologia e la ripartizione degli investimenti all'interno di ciascuna asset class vengono realizzate nell'ambito della strategia d'investimento di ciascun Fondo Interno.

La Compagnia, nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti, può investire il patrimonio del Fondo in strumenti finanziari, comprese le quote di OICR, armonizzati e non armonizzati aperti, inclusi gli ETF, i cui Emittenti e le cui Società di Gestione hanno sede sia negli Stati membri dell'Unione Europea che in altri Stati Esteri, per l'analisi e la selezione dei quali la Compagnia potrà avvalersi anche della consulenza di un advisor specializzato. La Compagnia può investire in OICR promossi o gestiti da Società di Gestione appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia (Gruppo Mediolanum), c.d. OICR collegati o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo; in tali casi Mediolanum Vita agisce in conflitto di interessi.

Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera la Compagnia adotta un criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio dei Fondi in disponibilità liquide coerentemente con lo scopo e le caratteristiche dei Fondi stessi, nel rispetto delle disposizioni in materia emanate dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

I Fondi possono investire in strumenti finanziari derivati con la finalità di riduzione del rischio di investimento o per una gestione efficace degli attivi di ciascun Fondo. Tale impiego deve essere coerente con una equilibrata e prudente gestione degli attivi, senza alterare il profilo di rischio e le caratteristiche di ciascun Fondo.

Gli impieghi della Compagnia che rappresentano il valore delle attività gestite, coincideranno con il controvalore delle quote assegnate ai contratti collegati ai Fondi.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito ai Fondi del loro controvalore in valuta nazionale corrente alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore della quota come determinato in base ai criteri di valorizzazione indicati nelle Condizioni di Assicurazione della polizza cui sono collegati i Fondi stessi. I crediti d'imposta vengono direttamente attribuiti da Mediolanum Vita a ciascun Fondo Interno nel momento della loro formazione.

Art. 5 Strategia di investimento dei Fondi Interni

5.1) Fondo Global Perspective

La politica di investimento del Fondo ha come obiettivo la crescita del capitale tramite l'investimento in un portafoglio di strumenti finanziari di tipo principalmente azionario (quali, ad esempio, azioni, quote di OICR o ETF di tipo azionario) perseguendo una diversificazione a livello globale. Il Fondo potrà, inoltre, detenere degli investimenti in strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, obbligazioni, liquidità, quote di OICR o ETF di tipo obbligazionario e monetario) per un valore non superiore al 30% del portafoglio.

Per le caratteristiche relative alla politica di investimento sopra descritte, il Fondo si può classificare di tipo azionario globale.

Il benchmark di riferimento del Fondo è composto dai seguenti indici:

95% Msci World Total Net Return in Euro (Indice Azionario Internazionale);

5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Indice Monetario).

5.2) Fondo Global Discovery

La politica di investimento del Fondo ha come obiettivo la crescita del capitale tramite l'investimento in un portafoglio di strumenti finanziari di tipo principalmente azionario (quali, ad esempio, azioni, quote di OICR o ETF di tipo azionario).

Il Fondo, nell'ambito di una diversificazione a livello globale, può investire in particolare in attività con maggiore potenzialità di crescita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strumenti finanziari di emittenti di paesi emergenti e di aziende appartenenti al settore tecnologico. Il Fondo potrà, inoltre, detenere degli investimenti in strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, obbligazioni, liquidità, quote di OICR o ETF di tipo obbligazionario e monetario) per un valore non superiore al 30% del portafoglio.

Per le caratteristiche relative alla politica di investimento sopra descritte, il Fondo si può classificare di tipo azionario globale.

Il benchmark di riferimento del Fondo è composto dai seguenti indici:

95% Msci World Total Net Return in Euro (Indice Azionario Internazionale);

5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Indice Monetario).

5.3) Fondo Global Thematic Focus

La politica di investimento del Fondo ha come obiettivo la crescita del capitale tramite l'investimento in un portafoglio di strumenti finanziari di tipo principalmente azionario (quali, ad esempio, azioni, quote di OICR o ETF di tipo azionario) perseguendo una diversificazione a livello globale con un interesse particolare in investimenti tematici quali ad esempio quelli relativi alla sostenibilità e all'innovazione. Il Fondo potrà, inoltre, detenere degli investimenti in strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, obbligazioni, liquidità, quote di OICR o ETF di tipo obbligazionario e monetario) per un valore non superiore al 30% del portafoglio.

Per le caratteristiche relative alla politica di investimento sopra descritte, il Fondo si può classificare di tipo azionario globale.

Il benchmark di riferimento del Fondo è composto dai seguenti indici:

95% Msci World Total Net Return in Euro (Indice Azionario Internazionale);

5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Indice Monetario).

Art. 6 Regime delle spese

Di seguito sono indicate le spese a carico dei Fondi:

- 1. commissione di gestione a favore della Compagnia** pari per ciascun Fondo, agli importi indicati nella tabella di seguito riportata; tale commissione è calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del relativo Fondo e prelevata dalle disponibilità dello stesso nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

FONDO INTERNO	COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA
GLOBAL PERSPECTIVE	2,15%
GLOBAL DISCOVERY	2,15%
GLOBAL THEMATIC FOCUS	2,15%

Per una corretta valutazione dell'impatto effettivo di tali costi bisogna considerare che nel patrimonio dei Fondi Interni vengono fatti confluire gli eventuali importi che la Compagnia riceve in virtù di accordi di retrocessione dalle Società di Gestione degli OICR nei quali i Fondi Interni investono.

Qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio dei Fondi siano investiti in quote di OICR collegati, la commissione di gestione di cui sopra sarà applicata nella misura del 100% anche sulla porzione di patrimonio dei Fondi investita in quote/azioni di OICR collegati, in ragione del fatto che Mediolanum Vita svolge sulla medesima porzione di patrimonio un servizio di asset allocation e comunque in conseguenza del servizio di amministrazione dei contratti le cui prestazioni sono espresse in quote dei Fondi;

- 2. commissione di gestione annua relativa agli OICR, inclusi gli ETF, in cui i Fondi Interni eventualmente investono.** La commissione di gestione prevista dagli OICR in cui possono investire i Fondi Interni (al netto di quanto retrocesso dalle Società di Gestione degli OICR alla Compagnia e da quest'ultima al patrimonio dei Fondi stessi, in virtù di accordi di retrocessione in vigore alla data di redazione del presente Regolamento) può arrivare **fino ad un massimo dell'1,20% annuo**; su tali OICR potrebbero altresì gravare **le commissioni di overperformance**. La Compagnia riconoscerà integralmente ai Contraenti, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione degli OICR in cui investono i Fondi; tali utilità saranno riconosciute direttamente sul patrimonio dei Fondi Interni. Sui Fondi non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote/azioni di OICR collegati.
- 3. spese di verifica e revisione dei Fondi;**
- 4. oneri di intermediazione (inclusi i costi di c.d. "settlement") inerenti alla compravendita dei valori mobiliari;**
- 5. spese e commissioni bancarie dirette inerenti alle operazioni sulle disponibilità dei Fondi;**
- 6. oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta.**

Le spese a carico della Compagnia sono rappresentate da:

- spese di amministrazione e di funzione;
- spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

Art. 7 Criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi Interni

Il valore complessivo dei Fondi è la risultante della valorizzazione delle attività dei Fondi stessi.

La Compagnia calcola giornalmente, tranne nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta, il valore complessivo netto dei Fondi conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al valore delle attività, al netto delle passività, relativo al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità".

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto dei Fondi saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio dei Fondi sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi maturati su titoli azionari in portafoglio vengono registrati al momento in cui l'attribuzione è certa;
- l'immissione ed il prelievo delle quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valorizzati ai valori correnti di mercato; in particolare la valutazione viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere;
- le quote di OICR sono valutate al loro valore del giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo;
- nel caso in cui non sia determinabile un prezzo di negoziazione con periodicità in linea con la valorizzazione della quota, la Compagnia si avvarrà di un "calculation agent" esterno, il quale fornirà la propria valutazione; alternativamente, la Compagnia provvederà al proprio interno ad effettuare la valutazione, secondo gli standard utilizzati sui mercati finanziari per la tipologia di strumento finanziario in oggetto;
- la conversione in valuta nazionale corrente dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca d'Italia il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale.

Art. 8 Valore unitario della quota e sua pubblicazione

Il valore unitario delle quote dei Fondi viene calcolato giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta, dividendo il valore complessivo netto dei Fondi, calcolato secondo l'art. 7, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento del calcolo.

Il valore unitario delle quote così calcolato è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Compagnia.

Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni di una parte consistente delle attività dei Fondi, il valore unitario delle quote sarà calcolato sulla base del patrimonio riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.

Il Valore Iniziale della quota alla data di costituzione di ciascun Fondo Interno (15/01/2021) è fissato in 10,00 Euro; per un periodo massimo di 30 giorni lavorativi dalla data sopra indicata non saranno applicate ai Fondi le spese di cui al precedente articolo 6.

Art. 9 Scritture contabili

La contabilità dei Fondi è tenuta dalla Compagnia; essa redige:

- a) il libro giornale dei Fondi, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione dei Fondi;
- b) un prospetto giornaliero recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto dei Fondi, di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento;
- c) entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto della gestione dei Fondi accompagnato da una relazione predisposta dalla Compagnia e composto da:
 - note illustrative;
 - prospetto di sintesi del patrimonio dei Fondi alla data di chiusura dell'anno solare;
 - prospetto di sintesi della sezione reddituale dei Fondi del periodo di riferimento.

Il rendiconto unitamente alla relazione di certificazione viene trasmesso all'IVASS entro 30 giorni dalla redazione ed è a disposizione dei Sottoscrittori presso la sede della Compagnia.

Art. 10 Revisione contabile

La gestione dei Fondi è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. n. 58 del 24/02/98 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e la determinazione del valore unitario della quota.

Art. 11 Liquidazione anticipata del Fondo e fusione tra Fondi Interni

La Compagnia, anche a seguito di mutamenti dello scenario economico, nell'interesse del Contraente, senza creare pregiudizio alcuno e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare anticipatamente i Fondi ovvero di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi interni, già istituiti o da istituire, della Compagnia aventi le medesime caratteristiche e politica di investimento.

Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti nei Fondi fosse ritenuta, a giudizio della Compagnia, insufficiente a determinare un'ottimizzazione dei risultati dei Fondi oppure a fronte di mutati criteri gestionali nonché dello scenario economico.

La fusione potrebbe avvenire mediante apporto, nel Fondo incorporante, di tutte le attività e passività del Fondo incorporato, valorizzate a valore corrente. Ai partecipanti al Fondo incorporato verrebbero assegnate nuove quote del Fondo incorporante, in base al rapporto tra il valore unitario della quota del Fondo incorporato e quello del Fondo incorporante, applicato al numero di quote in loro possesso.

Art. 12 Modifiche al presente Regolamento

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti.

Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente al Contraente nel rispetto della disciplina tempo per tempo applicabile, oltre ad essere pubblicate sul sito internet della Compagnia mediante apposito avviso.

Rilevanza degli investimenti (limiti relativi alla politica di investimento)

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del fondo interno
Principale	> 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	< 10%

I suddetti termini di rilevanza sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno, posti i limiti definiti nel Regolamento.

Allegato 4 - REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CONSERVATIVE BOND FUND

Data di validità: 09 maggio 2025

Art. 1 Costituzione e denominazione del Fondo Interno

MEDIOLANUM VITA, Compagnia di Assicurazioni sulla vita, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum e appartenente al GRUPPO MEDIOLANUM, di seguito denominata Compagnia, ha costituito il Fondo Interno denominato "Conservative Bond Fund".

La Compagnia può costituire in futuro altri fondi interni.

Art. 2 Partecipanti al Fondo Interno

Al Fondo Interno partecipano solo i Contraenti delle polizze emesse dalla Compagnia e collegate allo stesso in base alle relative Condizioni di Assicurazione.

Ad ogni Contraente la Compagnia provvede ad attribuire le quote (intere e frazioni millesimali) del Fondo Interno collegato alla Polizza, dividendo l'importo netto del Premio per il valore della quota del fondo, in base ai criteri di valorizzazione di ogni Polizza.

Con l'attribuzione delle quote, il Contraente e il Beneficiario della prestazione assicurativa prevista dalla Polizza non hanno alcun diritto sulle quote stesse, sul Fondo Interno o sugli investimenti di quest'ultimo.

Art. 3 Caratteristiche, obiettivi e profili di rischio del Fondo Interno

Caratteristiche

Il Fondo Interno non è suddiviso in comparti. È ripartito in quote tutte di uguale valore e con uguali diritti, è ad accumulazione dei proventi. Quindi l'utile generato dagli investimenti del Fondo Interno (come ad esempio dividendi, cedole, interessi) non viene distribuito ai Contraenti, ma è reinvestito nel fondo per acquistare ulteriori quote dello stesso, aumentandone il valore e di conseguenza anche quello del capitale investito.

Il patrimonio del Fondo Interno è separato dal patrimonio della Compagnia, nonché da quello di ogni altro fondo gestito dalla stessa.

La valuta di denominazione è l'euro.

La data di scadenza del Fondo Interno è posta convenzionalmente al 31/12/2100.

Obiettivi

Il Fondo Interno si propone di realizzare la conservazione dei capitali conferiti ed investiti dai Contraenti nelle polizze emesse dalla Compagnia e correlate al fondo stesso in base alle Condizioni di Assicurazione, mediante una gestione professionale flessibile del portafoglio.

Profili di rischio

L'investimento nel Fondo Interno è soggetto a rischi dovuti alla variazione del valore degli strumenti finanziari in cui investe il fondo stesso. Il valore delle quote del Fondo Interno può cambiare in base alla tipologia e ai settori di investimento nonché ai relativi mercati in cui investe. Per questo motivo, il Fondo Interno potrebbe avere delle perdite. Si evidenzia che il Fondo Interno può avere maggiori rischi quando ha l'obiettivo di raggiungere rendimenti più alti.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

- Rischio di prezzo. È il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), derivante dalla variazione del loro valore di mercato (prezzo), il quale risente sia delle aspettative sull'andamento economico espresso dalla Società Emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistemico).
- Rischio di credito. È il rischio del mancato rientro del capitale (e/o interessi) investito in una determinata attività finanziaria nel caso in cui il debitore (Emittente) non sia in grado di far fronte puntualmente al pagamento del capitale e degli interessi relativi ad un'emissione di titoli di debito.
- Rischio di controparte. Tale rischio, tipico dei titoli di debito (es. le obbligazioni), è connesso alla eventualità che in virtù delle posizioni di investimento acquisite in swap, opzioni, transazioni di riacquisto e su tassi di cambio a termine ed altri strumenti, la controparte (l'Ente Negoziatore dello/gli strumento/i derivato/i e, se presente, il soggetto che

- fornisce la garanzia), conseguentemente ad un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non adempia agli obblighi derivanti dalla negoziazione di tale/i strumento/i.
- d) **Rischio di interesse.** Tale rischio, tipico dei titoli di debito (es. le obbligazioni), è connesso alla variabilità dei prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato. Variazioni di questi ultimi, infatti, si ripercuotono inversamente sui prezzi di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso dei titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di interesse di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.
 - e) **Rischio di liquidità.** La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. La liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.
 - f) **Rischio di cambio.** È il rischio legato alla possibilità di conseguire perdite economiche in base a una variazione sfavorevole dei tassi di cambio.
 - g) **Rischio di sostenibilità.** È il rischio connesso a un evento o a una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, nel caso si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.
 - h) **Altri fattori di rischio.** Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

L'esame della strategia di investimento del Fondo Interno consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso. La Compagnia individua per il Fondo Interno un indicatore sintetico di rischio in una scala da 1 (rischio più basso) a 7 (rischio più alto), riportato nel relativo Documento contenente le informazioni chiave che deve essere consegnato prima dell'investimento e che è disponibile sul sito internet della Compagnia. La Compagnia riesamina con frequenza almeno annuale le informazioni contenute nel Documento contenente le informazioni chiave (incluso l'indicatore sintetico di rischio) e, ove necessario, provvede al relativo aggiornamento.

Art. 4 Criteri degli investimenti del Fondo Interno

La Compagnia effettua le proprie scelte d'investimento seguendo un criterio di diversificazione geografica e settoriale. La metodologia e la ripartizione degli investimenti all'interno di ciascuna asset class vengono realizzate nell'ambito della strategia d'investimento del Fondo Interno.

La Compagnia, nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti, può investire il patrimonio del fondo in strumenti finanziari, comprese le quote di OICR armonizzati aperti, inclusi gli ETF, i cui Emittenti e le cui Società di Gestione hanno sede sia negli Stati membri dell'Unione Europea che in altri Stati Esteri, per l'analisi e la selezione dei quali la Compagnia potrà avvalersi anche della consulenza di un advisor specializzato. La Compagnia può investire in OICR promossi o gestiti da Società di Gestione appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia (Gruppo Mediolanum), c.d. OICR collegati o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo; in tali casi Mediolanum Vita agisce in conflitto di interessi.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera la Compagnia adotta un criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo in disponibilità liquide coerentemente con lo scopo e le caratteristiche del fondo stesso, nel rispetto delle disposizioni in materia emanate dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Il Fondo Interno può investire in strumenti finanziari derivati con la finalità di riduzione del rischio di investimento o per una gestione efficace degli attivi del fondo. Tale impiego deve essere coerente con una equilibrata e prudente gestione degli attivi, senza alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo.

Gli impieghi della Compagnia che rappresentano il valore delle attività gestite, coincideranno con il controvalore delle quote assegnate ai contratti collegati al fondo.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al fondo del loro controvalore in valuta nazionale corrente alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di Assicurazione.

I crediti d'imposta vengono direttamente attribuiti da Mediolanum Vita al Fondo Interno nel momento della loro formazione.

La Compagnia può gestire in modo diretto il patrimonio del Fondo Interno oppure può affidarne la gestione, e cioè delegarla, a soggetti autorizzati a svolgere tale attività per una maggiore efficienza. Questi gestori delegati svolgono la loro attività nel rispetto dei criteri e degli obiettivi definiti dalla Compagnia, la quale controlla in modo costante che le operazioni dagli stessi eseguite corrispondano alle indicazioni date. La Compagnia resta comunque responsabile dell'attività svolta dai gestori delegati.

Art. 5 Politica di investimento del Fondo Interno

La politica di investimento del Fondo Interno ha come obiettivo una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, obbligazioni, strumenti di mercato monetario, quote di OICR di tipo obbligazionario e monetario), fino al 100% del fondo stesso. Il Fondo Interno potrà inoltre investire in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di OICR di tipo azionario) in via residuale. Gli emittenti degli strumenti finanziari sono principalmente societari, sovranazionali e governativi, aventi sede legale in Europa, America, Asia, Giappone e Paesi del Pacifico, senza alcuna specifica specializzazione settoriale. È inoltre possibile l'investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Per le caratteristiche relative alla politica di investimento sopra descritte, il fondo si può classificare di tipo Obbligazionario Misto Area Euro.

In relazione allo stile di gestione flessibile adottato dal Fondo Interno non è stato individuato un benchmark rappresentativo della politica di gestione del fondo. Pertanto, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del fondo è stata identificata una volatilità media annua attesa che tenderà ad essere tra 0,5% e 4,0%.

Art. 6 Costi e spese applicati al Fondo Interno

Al patrimonio del Fondo Interno sono applicati i seguenti costi e spese, diretti e indiretti. Sul Fondo Interno non sono addebitate le spese per affidare la gestione a soggetti autorizzati nonché le spese e i diritti di qualsiasi natura per la sottoscrizione e il rimborso di quote/azioni di OICR collegati, cioè OICR promossi, istituiti o gestiti da una Società di gestione del risparmio appartenente allo stesso Conglomerato Finanziario di cui fa parte anche la Compagnia.

Costi e spese direttamente applicati al Fondo Interno

- 1. Commissione di gestione annua applicata dalla Compagnia** – è pari a **1,25% annuo** in quanto la Compagnia svolge le attività di asset allocation in titoli, OICR e ETF. È calcolata ogni giorno sulla base del valore complessivo netto del Fondo Interno e prelevata dalla sua disponibilità nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
Per una corretta valutazione dell'impatto effettivo di tali costi bisogna considerare che nel patrimonio del Fondo Interno vengono fatti confluire gli eventuali importi che la Compagnia riceve in virtù di accordi di retrocessione dalle Società di Gestione degli OICR nei quali il Fondo Interno investe, come indicato al successivo punto 1.
Se il patrimonio del fondo investe in OICR collegati, la commissione di gestione è applicata per intero anche sulla parte di patrimonio investita in tali OICR in quanto su quest'ultima la Compagnia svolge i servizi di selezione e ripartizione degli investimenti (c.d. asset allocation) nonché di gestione amministrativa dei contratti;
- 2. oneri per l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo Interno per le operazioni effettivamente realizzate, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo stesso;**
- 3. oneri fiscali di pertinenza e altri oneri purché connessi all'attività di gestione del fondo stesso;**
- 4. spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo;**
- 5. spese sostenute per l'attività svolta da una società di revisione** iscritta nell'apposito registro previsto dal Testo Unico della Finanza, che accerta la conformità della gestione al presente Regolamento e la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del fondo.

Costi e spese indirettamente applicati al Fondo Interno

- 1. Commissione di gestione annua degli OICR** in cui può investire il Fondo Interno. È applicata e prelevata dal patrimonio degli OICR, inclusi gli ETF, dal relativo gestore e può essere **al massimo pari allo 0,8% annuo**. A questa percentuale è stata tolta la parte delle commissioni di gestione degli OICR che i gestori restituiscono alla Compagnia (c.d. rebates) sulla base di specifici accordi in vigore alla data di validità di questo Regolamento; la

Compagnia, a sua volta, restituisce per intero i rebates ricevuti, versandoli sul patrimonio del Fondo Interno con conseguente aumento del valore unitario delle quote.

Questo costo massimo può essere modificato a seguito di una sensibile variazione delle condizioni economiche di mercato che incidono sulla commissione di gestione degli OICR. In questo caso, la Compagnia almeno 30 giorni prima di applicare il nuovo costo avvisa il Contraente che, se non è d'accordo, può chiudere la Polizza, cioè esercita il proprio diritto di riscatto senza costi.

2. Commissioni di overperformance degli OICR in cui può investire il Fondo Interno, se previste.

Le spese a carico della Compagnia sono rappresentate da:

- spese di amministrazione e di funzione;
- spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico dei fondi.

Art. 7 Criteri per determinare il valore netto complessivo del Fondo Interno

Il valore netto complessivo del patrimonio del Fondo Interno è determinato dal valore delle attività del fondo stesso. La Compagnia calcola ogni giorno, tranne nei giorni in cui la Borsa Valori Italiana è chiusa e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta, il valore netto complessivo del patrimonio del Fondo Interno in base ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al valore delle attività, al netto delle passività, relativo al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari che si ricava dalle consistenze effettive del giorno di calcolo, derivanti dalle evidenze patrimoniali, corrette dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo Interno, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità".

Ai fini della determinazione del valore netto complessivo del Fondo Interno sono applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Interno sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi maturati su titoli azionari in portafoglio vengono registrati al momento in cui l'attribuzione è certa;
- l'immissione ed il prelievo delle quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati e gli ETF sono valorizzati ai valori correnti di mercato; in particolare la valutazione viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere;
- le quote di OICR sono valutate al loro valore del giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo;
- nel caso in cui non sia determinabile un prezzo di negoziazione con periodicità in linea con la valorizzazione della quota, la Compagnia si avvarrà di un "calculation agent" esterno, il quale fornirà la propria valutazione; in alternativa, la Compagnia provvederà al proprio interno ad effettuare la valutazione, secondo gli standard utilizzati sui mercati finanziari per la tipologia di strumento finanziario in oggetto;
- la conversione in valuta nazionale corrente dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca d'Italia il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale.

Art. 8 Valore unitario della quota e sua pubblicazione

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è calcolato ogni giorno, tranne nei giorni in cui le Borse Valori Nazionali sono chiuse e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta. Questo valore si ottiene dividendo il valore netto complessivo del patrimonio del fondo, calcolato secondo il precedente art. 7, per il numero totale di quote presenti, entrambi riferiti al giorno di calcolo.

Il valore unitario delle quote così calcolato è pubblicato ogni giorno sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet

della Compagnia.

Se per eventi eccezionali, imprevedibili e temporanei non è possibile calcolare il valore di una parte consistente delle attività del Fondo Interno (ad esempio per chiusura di un mercato; per eventi di turbativa come un'emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altro genere; per interruzione di qualsiasi mezzo di comunicazione normalmente utilizzato per determinare il valore delle quote; per decisioni prese dagli organi di Borsa), il valore unitario delle quote è calcolato sulla base del patrimonio riferito al primo giorno utile precedente in cui sono disponibili i valori.

Il valore iniziale della quota, alla data di costituzione del Fondo Interno (09/05/2025), è fissato in 10,00 euro. I costi e le spese di cui al precedente art. 6 non sono applicati per un periodo massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di costituzione.

Art. 9 Scritture contabili

La contabilità del Fondo Interno è tenuta dalla Compagnia che redige:

- a) il libro giornale del fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione del fondo;
- b) un prospetto giornaliero che contiene l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto del fondo, di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento;
- c) entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto della gestione del fondo accompagnato da una relazione predisposta dalla Compagnia e composto da:
 - note illustrative;
 - prospetto di sintesi del patrimonio del fondo alla data di chiusura dell'anno solare;
 - prospetto di sintesi della sezione reddituale del fondo del periodo di riferimento.

Il rendiconto unitamente alla relazione di certificazione viene trasmesso all'IVASS entro 30 giorni dalla redazione ed è a disposizione dei Sottoscrittori presso la sede della Compagnia.

Art. 10 Revisione contabile

La gestione del Fondo Interno è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D.Lgs. n. 58 del 24/02/98 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e la determinazione del valore unitario della quota.

Art. 11 Fusione, chiusura e liquidazione anticipata del Fondo Interno

La Compagnia, nell'interesse del Contraente, si riserva la possibilità di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi Interni dalla stessa già istituiti o da istituire aventi caratteristiche simili, oppure di chiudere anticipatamente il fondo stesso.

Tali operazioni sono effettuate dalla Compagnia se ritiene che, ad esempio, la riduzione del patrimonio del Fondo Interno o la modifica dei criteri gestionali non ne permettono una gestione efficiente oppure se cambia lo scenario economico, anche per modifiche introdotte dalla normativa applicabile.

L'operazione di fusione avviene attraverso il trasferimento, nel Fondo incorporante (cioè quello di destinazione), di tutte le attività e le passività del Fondo incorporato (cioè quello che viene chiuso) in base all'ultimo valore quota disponibile prima della fusione. Ai partecipanti al Fondo incorporato sono assegnate nuove quote del Fondo incorporante, in base al rapporto tra il valore unitario della quota del Fondo incorporato e quello del Fondo incorporante, applicato al numero di quote in loro possesso.

L'operazione di chiusura avviene liquidando tutti gli investimenti sottostanti al fondo al prezzo di mercato e depositando i relativi controvalori all'interno di un Fondo monetario che ne garantisca la liquidità. In alternativa, la Compagnia può decidere di non accettare nuove sottoscrizioni e/o versamenti, senza procedere alla liquidazione del Fondo Interno; pertanto, non potranno essere attribuite ulteriori quote.

In ogni caso, la Compagnia informa i Contraenti prima di effettuare queste operazioni, fornendo i dettagli delle stesse.

Art. 12 Modifiche del Regolamento

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che sono necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti.

Tali modifiche sono comunicate al Contraente nei tempi previsti dalla competente Autorità di Vigilanza (che per le assicurazioni si chiama IVASS) oltre ad essere pubblicate sul sito internet della Compagnia mediante apposito avviso.

Rilevanza degli investimenti (limiti relativi alla politica di investimento)

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo Interno
Principale	> 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	< 10%

I suddetti termini di rilevanza sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno, posti i limiti definiti nel Regolamento.

Retro di copertina

Sede Legale: Palazzo Meucci

Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) – t. +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 01749470157 - Partita IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

- Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione

- Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

Società con unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973)

mediolanumvita@pec.mediolanum.it

www.mediolanumvita.it

Edizione 13/06/2025

È un prodotto di

